

# Il primato del romano pontefice nel Codice di diritto canonico Anche per una risposta a *Ut unum sint* n. 95

✠ Francesco COCCOPALMERIO

Sommario: 1. Lettura di alcuni canoni, La collocazione nel Codice dei cann. 330-341 e il suo interesse per la nostra riflessione, I singoli canoni, Il can. 331, Vediamo gli elementi della prima parte, Vediamo ora gli elementi della seconda parte del canone (“qui ideo... valet”), Elementi da tenere presenti per il seguito della nostra riflessione, Il can. 330, I cann. 336; 337, §§ 1-2; 339, § 1, Il can. 341, Elementi da tenere presenti per il seguito della nostra riflessione, Il can. 749, §§ 1-2, Il can. 333, § 2, Vediamo gli elementi della prima parte, Vediamo gli elementi della seconda parte (“ipsi... exercendi”), 2. Raccolta degli elementi contenuti nei canoni presi in esame, 3. Qualche riflessione relativamente all’esercizio del “munus” primaziale, 1) La decisione del Papa di esercitare il “munus” supremo a modo di soggetto singolo oppure in modo collegiale, 2) La decisione del Papa di aggiungere il proprio voto concorde alla maggioranza numerica dei voti concordi espressi dai Vescovi, Appendice I, 1. I lavori del Coetus per gli Schemi della LEF, 11. I lavori del Coetus “De Clericis” poi “De Sacra Hierarchia” e infine del Coetus “De Populo Dei”, Appendice II.

La dottrina del primato del Romano Pontefice è contenuta – come noto nella Costituzione dogmatica *Pastor aeternus* del Concilio Vaticano I<sup>1</sup> ed è riespressa nella Costituzione dogmatica *Lumen gentium* del Concilio Vaticano II, dove però, a differenza del precedente Concilio, è esposta anche compiutamente la dottrina sull’episcopato e sul

1 Per uno studio eccellente sulla storia del testo cfr. Umberto BETTI, *La Costituzione dogmatica “Pastor aeternus” del Concilio Vaticano I*, Roma (Pontificio Ateneo “Antoniano”) 1961

Collegio dei Vescovi<sup>2</sup>. Diamo qui per nota la dottrina dei due Concili.

Il nostro compito consiste nel vedere in quale modo il Codice di diritto canonico .riesprime la dottrina del primato.

In apertura del discorso ci pare utile dare qualche indicazione su come intendiamo procedere.

Innanzitutto rileviamo che il nostro argomento ci porta a considerare direttamente i cann. 330-341. Non tutti, però, tali testi hanno la stessa attinenza al tema da noi trattato e quindi la stessa rilevanza per capire l'argomento in oggetto. Ne sceglieremo quindi soltanto alcuni. Ciò precisato, la nostra riflessione sarà svolta in tre momenti: I) Lettura di alcuni canoni; II) Raccolta degli elementi contenuti nei canoni presi in esame; III) Qualche riflessione relativamente all'esercizio del "munus" primaziale, tentando di rispondere alla richiesta di Giovanni Paolo II nell'enciclica *Ut unum sint* n. 95 e ciò precisamente a partire dagli elementi contenuti nel Codice. Vorremo alla fine offrire al lettore due appendici che illustrino la storia dei testi presi in esame come ricavabile da *Communicationes*.

## I. Lettura di alcuni canoni

### *La collocazione nel Codice dei cann. 330-341 e il suo interesse per la nostra riflessione*

I canoni sopra indicati hanno la seguente collocazione: nel Libro II ("Il popolo di Dio"), nella Parte II ("La costituzione gerarchica della Chiesa"), nella Sezione I ("La suprema autorità della Chiesa") e finalmente nel Capitolo I, che ha per titolo "De Romano Pontifice deque Collegio Episcoporum" e si divide poi in Art. 1 ("De Romano Pontifice") e Art. 2 ("De Collegio Episcoporum").

Questa struttura risulta interessante perché apporta alcuni elementi alla nostra riflessione.

2 Cfr. specialmente Capitolo II, nn. 18-27.

1) Il primo elemento: il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi sono trattati in modo unitario, come risulta indicato con tutta chiarezza dall'unicità del Capitolo I e dal suo titolo. Ciò significa che nell'intenzione del Codice il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi sono argomenti da tenere uniti, sono quindi un argomento unico<sup>3</sup>.

2) il secondo elemento di riflessione: il Codice sceglie un ordine negli Articoli 1 e 2, trattando in primo luogo del Romano Pontefice e poi del Collegio dei Vescovi e non viceversa.

La problematica del rapporto tra Romano Pontefice e Collegio dei Vescovi fu sentita con particolare convinzione da parte dei Vescovi di tutto il mondo in occasione dell'esame dello Schema della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* 1971 e fu proposta con particolare evidenza nelle osservazioni al detto Schema<sup>4</sup>. Nell'affrontare tale problematica vari Vescovi posero al contempo quella dell'ordine degli argomenti, se, cioè, parlare prima del Romano Pontefice e poi del Collegio dei Vescovi, oppure al contrario<sup>5</sup>.

Possiamo dire che ci furono opzioni per l'una e per l'altra soluzione con una certa prevalenza della richiesta di parlare prima del Collegio

3 Un altro chiaro indizio di tale unicità di argomento è il can. 330, che è introduttorio e afferma la congiunzione tra Romano Pontefice e Collegio dei Vescovi. Tale unicità è, peraltro, chiaramente indicata – come vedremo attraverso il commento ai singoli canoni – nel testo del can. 331, che definisce il Papa “capo del Collegio dei Vescovi” e in quello del can. 333, § 2, che dice il Romano Pontefice sempre “coniunctus” con i Vescovi.

4 Delle osservazioni generali fatte dai Vescovi di tutto il mondo consultati sullo Schema della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* 1971 [d'ora in LEF] fu redatta un'ampia Relatio a opera del Relatore del Coetus, mons. Wilhelm Onclin, e pubblicata in *Communicationes* 4 (1972) 122-160. Le osservazioni che interessano il nostro argomento si trovano alle pp. 133-134 (n. IV, 6-7); pp. 144-145 (n. V, 8-9) e pp. 154-155 (n. VII, III, 1-4).

5 Cfr. *Communicationes*, luoghi citati in nota precedente.

dei Vescovi e poi, cioè in esso, del Romano Pontefice<sup>6</sup>.

- 6 Stando almeno alla Relatio Onclin (che presupponiamo obiettiva!). Possiamo riportare due brani particolarmente interessanti di tale Relatio: «De sententia aliquorum, canones in quibus *de relationibus* agitur *inter Romanum Pontificem et Collegium* [i corsivi sono nel testo] non adhaerent doctrinae Concilii. Scribit eorum aliquis: “Const. ‘Lumen gentium’, de structuris Ecclesiae agens, initium facit ab Episcoporum Collegio, et deinde determinat locum quem habet in Collegio Summus Pontifex, sed illud determinat in contextu Collegii. Id minime coarctat potestatem Romani Pontificis, et ordo dicendi magis logicus dicendus est. Textos schematis, primo loco agens de Romano Pontifice et deinde de Collegio, ansam praebet multis difficultatibus”. Alii similiter opinantur in schemate, ut congruum sit Concilio, prius agendum esse de Collegio Episcoporum, deinde de Romano Pontifice. Altera ex parte est qui affirmat sibi placere prudentiam in “aequilibrio describendo inter partes Summi Pontificis et partes Episcoporum in regenda Ecclesia”. Item *in ordine dicendi*, schema a doctrina conciliari recedere aestimant quidam Episcopi. De sententia quorundam, certo in LEF agendum est de Romano Pontifice, sed postquam actum est de Collegio Episcoporum, uti fit in Const. “Lumen gentium”. Alius vero censet agendum esse: 1) de Romano Pontifice deque ceteris Episcopis (cann. 34-38); 2) de Collegio Episcoporum; 3) de Episcopis singulis” (*Communications* 4 [1972] 134). Come si vede, ci sono due opzioni perché si parli prima del Collegio dei Vescovi, poi (in esso) del Romano Pontefice e altre due opzioni che preferiscono l’ordine inverso. Sta di fatto che le prime due si richiamano esplicitamente alla dottrina di *Lumen gentium* (e con ragione?), mentre le altre due non danno motivazioni di preferenza. Un’altra osservazione interessante può essere la seguente: “Ad mentem alicuius Episcoporum Conferentiae, divisione Art. 2 uti est in schemate [cioè prima si parla del Romano Pontefice, poi del Collegio dei Vescovi] ponitur Summus Pontifex extra Collegium Episcoporum, quod contrarium est ecclesiologiae et spiritali oecumenico Concilii Vaticani II. Divisio proponitur quae sequitur: § 1. Christus, Caput Ecclesiae; § 2. Collegium Apostolorum, sub directione Petri; § 3. Collegium Episcoporum, ut succedens Collegio Apostolorum; § 4. Romanus Pontifex, ut Caput Collegii Episcoporum et Caput visibile Ecclesiae universae; § 5. Singuli Episcopi, uti membra Collegii Episcoporum et Capita Ecclesiarum particularium” (*Communicationes* 4 [1972] 154-155). Ancora sul tema dell’ordine degli argomenti si può riferire un’osservazione fatta allo Schema 1974: “Notat idem Pater in hoc Capite incipiendum esse ab Episcopis, ut ascensus fiat ad Collegium Episco-

I Consultori del Coetus che esaminarono e valutarono le osservazioni dell'Episcopato sentirono gli stessi problemi e manifestarono sull'ordine degli argomenti opinioni sostanzialmente pari per l'una o per l'altra soluzione<sup>7</sup>.

Il problema dell'ordine degli argomenti contiene però un'istanza molto più importante, e cioè: non si può parlare del Romano Pontefice senza parlare del Collegio dei Vescovi<sup>8</sup>.

E su questo punto dobbiamo riconoscere che sia nelle osservazioni dell'Episcopato sia nelle posizioni dei Consultori non ci furono dubbi di sorta: non si può parlare del Romano Pontefice senza parlare

porum et Summum Pontificem...". E a tale osservazione se ne aggiunge una simile: "Animadvertit etiam alius Pater ordinem servatum (Papa-Collegium) esse in favorem Primatus Petri et eius successorum et nocere collegialitati vel potius hanc collegialitatem non satis affirmare et extruere" (*Communicationes* 13 [1981] 83).

- 7 L'esame delle osservazioni dei Vescovi fu fatto dal Coetus nella Sessione VI, 20-23 novembre 1972, seguendo la *Relatio Onclin*; le osservazioni del Coetus sono contenute in *Communicationes* 5 (1973) 196-216. Quelle che interessano direttamente il nostro tema si trovano alle pp. 203-204 (n. IV, B) e p. 210 (n. V, G-H). Interessante notare che sul tema della collegialità, quindi dei rapporti tra Romano Pontefice e Collegio dei Vescovi, il Relatore Onclin chiede ai Consultori il loro parere circa due questioni, sollevate dalle osservazioni dei Vescovi, e una delle due questioni (a ulteriore riprova che era stata importante per i Vescovi) è proprio quella dell'ordine degli argomenti: "num alius ordo sit adhibendus (scilicet num imprimis agendum est de Collegio Episcopali, deinde vero de Romano Pontifice)". Alla domanda si possono contare quindici risposte, di cui otto per l'ordine Romano Pontefice-Collegio dei Vescovi e sette per l'ordine contrario (*Communicationes* 5 [1973] 203-204, cfr. 210).
- 8 Questa esigenza era stata fortemente sentita nel corso del Concilio Vaticano I. Molti furono gli interventi dei Padri i quali sostennero che non si può parlare del Papa senza parlare dei Vescovi. Tali interventi furono fatti in tutti i periodi del Vaticano I e in particolare nel corso della discussione sullo Schema di Costituzione Dogmatica I sulla Chiesa (a partire dal 14 maggio 1870). Istruttivo è leggere vari interventi dei Padri in BETTI, o.c., 180-208, 214-217, 246,255-263, 291-296,349-376.

insieme con lui del Collegio dei Vescovi. Quale che sia l'*ordine* degli argomenti, resta il principio dell'*unione* degli argomenti.

Pertanto la collocazione nel Codice del tema del Romano Pontefice e di quello del Collegio dei Vescovi sotto un Capitolo unico - come visto sopra corrisponde pienamente alla "mens" dell'Episcopato e a quella dei Consultori e quindi è da ritenersi la "mens" del Legislatore e quindi in definitiva elemento di speciale significato e importanza.

La scelta, invece, di trattare in primo luogo del Romano Pontefice e poi del Collegio dei Vescovi negli Articoli 1 e 2 è una scelta che equivale all'altra e non è un dato di speciale rilievo.

### *I singoli canoni*

Come detto nella premessa, tra i cann. 330-341 sceglieremo solo alcuni testi che hanno maggiore attinenza al tema da noi trattato.

Leggeremo i testi prescelti scomponendoli in brevi affermazioni con annesse brevi spiegazioni, così da poter ricavare una serie di elementi utili per il complesso della nostra riflessione.

Alla fine dell'analisi, a volte defatigante, di ogni canone o gruppo di canoni, presenteremo gli elementi ricavati in una breve rassegna con l'indicazione *Elementi da tenere presenti per il seguito della nostra riflessione*, e così il lettore che volesse dare per presupposta l'analisi fin lì svolta potrà leggere solo gli elementi presentati nelle sintesi.

### *Il can. 331*

*"Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae bis in tectis Pastor; qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universalis in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet"* (can. 331).

Il canone in esame si lascia scomporre in due parti: la prima "Ecclesiae... Pastor" e la seconda "qui ideo...valet".

*Vediamo gli elementi della prima parte*

Come detto sopra, cerchiamo di leggere il testo scomponendolo in brevi affermazioni con annesse brevi spiegazioni, secondo una sequenza nostra.

1) C'è prima di tutto il *termine* tecnico “*munus*” che deve preliminarmente essere spiegato.

Il termine contiene due concetti: quello di attività e quello di dovere. E pertanto un “*munus*” è un'attività doverosa.

Non si dice in che cosa consista tale attività doverosa, ma si presume che la si conosca. Vedremo più avanti di specificare.

2) DAL SIGNORE il predetto “*munus*” è stato *concesso a Pietro*, qualificato *primo degli Apostoli*.

E, quindi, il Signore che conferisce il “*munus*” a Pietro, è volontà del Signore il conferimento del “*munus*” a Pietro.

3) Il predetto “*munus*” è stato conferito “*singulariter*” a Pietro.

“*Singulariter*” a Pietro significa senz'altro che il “*munus*” in questione è stato concesso a Pietro come soggetto singolo e a lui solo come soggetto singolo.

Notiamo pertanto:

a) la concessione a Pietro come soggetto singolo e a lui solo come soggetto singolo vieta la concessione contemporanea ad altro soggetto come singolo, ma permette quella successiva ad altro soggetto come singolo;

b) la concessione a Pietro come soggetto singolo permette la concessione contemporanea ad altro soggetto come collegiale.

La possibilità sub b) è confermata dal can. 336; la possibilità sub a) è illustrata nel seguito del testo in esame.

4) Il “*munus*” di Pietro è *da trasmettersi ai suoi successori*.

Ed è lo stesso “*munus*” che è stato conferito a Pietro che è da trasmettersi ai successori di Pietro. In altre parole, è da trasmettersi un “*munus*” uguale, anche nella titolarità a un soggetto singolo.

Ed è ancora per volontà del Signore – come visto sopra relativamente al conferimento a Pietro – che il “munus” di Pietro è da trasmettersi ai successori di Pietro? Il testo non lo dice esplicitamente, ma lo fa intendere chiaramente, soprattutto con la forma “transmittendum”, che dipende, come “concessum”, da “a Domino”. Dobbiamo pertanto ritenere che non solo il conferimento a Pietro dipende dalla volontà del Signore, ma anche la necessità della trasmissione dipende dalla volontà del Signore.

In ogni modo, esplicita è, in questo senso, la *Pastor aeternus*: “Quod autem in beato Apostolo Petro... Dominus Christus Iesus in perpetuam salutem ac perenne bonum Ecclesiae instituit... id, eodem auctore, in Ecclesia iugiter durare necesse est” (Caput II, inizio). Dunque “eodem auctore” indica in modo chiaro che è volontà del Signore che il “munus” di Pietro continui nella Chiesa. Con altre parole, ma con la stessa chiarezza, si esprime ancora: “Si quis ergo dixerit, non esse ex ipsius Christi Domini institutione seu iure divino, ut beatus Petrus in primatu super universam Ecclesiam habeat perpetuos successores...” (Canone finale).

5) Il “munus” di Pietro *permane nel Vescovo della Chiesa di Roma*.

Da tale dato si ricavano altri due elementi:

a) al Vescovo della Chiesa di Roma è stato trasmesso il “munus” di Pietro;

b) il Vescovo della Chiesa di Roma è attualmente il successore di Pietro.

Mentre il canone afferma che il conferimento del “munus” a Pietro e la necessità della trasmissione ai successori dipendono dalla volontà del Signore, il testo stesso non afferma che il “munus” di Pietro debba permanere nel Vescovo di Roma per volontà del Signore. Il canone afferma solo che il “munus” permane attualmente, che il “munus” permane di fatto, senza che ciò implichi altro.

6) Appare strano che il testo in esame non indichi assolutamente nulla *sul contenuto del “munus” di Pietro* e, quindi, *dei successori di Pietro*.



Possiamo al riguardo utilmente riferirci al Codice di diritto canonico del 1917, il quale a propria volta dipende dalla Costituzione *Pastor aeternus*.

Il Codice precedente così recitava: “Romanus Pontifex... habet supremam et plenam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam tum in rebus quae ad fidem et mores, tum in iis quae ad disciplinam et regimen... pertinent” (can. 218, § 1).

E la *Pastor aeternus*: “Docemus proinde et declaramus... hanc Romani Pontificis iurisdictionis potestatem... erga quam... pastores et fideles... officio hierarchicae subordinationis veraeque oboedientiae obstringuntur, non solum in rebus, quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae... pertinent...” (Caput III, 2° capoverso e cfr. canone finale; Caput IV, inizio: nel “munus” primaziale è compresa la “magisterii potestas”).

Pertanto il contenuto del “munus” di Pietro e quindi del Papa è relativo a “fides et mores”, nonché a “disciplinam et regimen Ecclesiae”.

Ma poiché il testo afferma che negli ambiti sopra indicati (“fides et mores”, “disciplinam et regimen Ecclesiae”) è dovuta al Papa obbedienza e poiché l’obbedienza è dovuta in seguito a certi atti, si deve ritenere che il Papa compia negli ambiti indicati certi atti a cui appunto è dovuta obbedienza. Tali sono gli atti di magistero (in cui il Papa dichiara “la fede e la morale”) e gli atti di legislazione (con cui il Papa “regge” la Chiesa, precisamente stabilendone “la disciplina”, cioè le norme di comportamento).

Diciamo pertanto che il “munus” del Papa consiste nel compiere *atti di magistero e atti di legislazione*.

7) Il canone che stiamo analizzando contiene per quanto fugacemente un elemento del tutto ovvio degli atti compiuti dal Papa nell’esercizio del “munus” di Pietro, e cioè *l’ambito di competenza*. La semplice e rapida espressione “universae Ecclesiae... Pastor” indica o, meglio, solo ricorda che gli atti di magistero e di legislazione sono compiuti dal Papa *nei confronti della Chiesa universale*.

8) Un altro elemento ricavabile dal testo che stiamo esaminando

è senza dubbio *l'efficacia degli atti del Papa*. Agli atti di magistero e di legislazione compiuti dal Papa nell'esercizio del "munus" di Pietro è dovuta obbedienza, cioè è dovuto un atto di volontà che accetta il contenuto degli atti stessi, in altre parole accetta di aderire con assenso di fede o di religioso ossequio alle verità dichiarate dal magistero e con assenso di operatività alle norme costituite dalla legislazione (ricordiamo i cann. 212, § 1 e 750-754).

Non basta quindi ritenere che i suddetti atti del Papa causano soltanto interesse o al limite devozione e deferenza, ma non un obbligo di obbedienza. Questa visione sarebbe vera se il "munus" del Papa fosse solo di supervisione e direzione, ma non di giurisdizione. Ed è chiara, in questo senso, la *Pastor aeternus*: "Si quis... dixerit, Romanum Pontificem habere tantummodo officium inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem iurisdictionis..." (Caput III, canone finale).

Per tale motivo gli atti del Papa - sempre nell'esercizio del "munus" di Pietro - conferiscono ai fedeli doveri relativamente alla fede e all'agire. Detto ancora più tecnicamente: gli atti del Papa modificano la condizione giuridica di coloro ai quali essi sono diretti, precisamente per il motivo che conferiscono doveri (cfr. cann. 129ss.). Per i motivi fin qui esposti e come già insegna il testo del Vaticano I poco sopra riportato, gli atti dei quali trattasi *sono atti di giurisdizione*.

9) Quanto fin qui detto vale per gli atti del Papa relativamente alla Chiesa universale. Ma vale anche per gli atti del Papa relativamente a una *porzione della Chiesa* oppure a *persone singole*. In questo senso il Codice dichiara: "Romanus Pontifex, vi muneris sui, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes Ecclesias particulares earumque coetus ordinarne . potestatis obtinet principatum..." (can. 333, § 1). E il testo continua affermando la potestà dei Vescovi diocesani.

10) Nel canone che stiamo analizzando il Vescovo della Chiesa di Roma ha tre *qualificazioni* o tre *denominazioni*: "Collegii Episcoporum caput", "Vicarius Christi", "universae Ecclesiae his terris Pastor".

Notiamo quanto segue:

a) la prima qualificazione di “Collegii Episcoporum caput” è molto interessante: non si può parlare del Papa senza parlare del Collegio nel senso che il Papa non si definisce da solo, senza il Collegio, ma si definisce in relazione al Collegio, in modo tale che il Papa è relativo al Collegio<sup>9</sup>.

Ciò risulta del tutto nuovo rispetto ai testi del Vaticano I, anche se la predetta qualificazione e il suo profondo significato rispondono a un'esigenza fortemente sentita nello svolgimento del Concilio.

Le altre due qualificazioni sono meno importanti, almeno per quanto attiene al nostro presente argomento<sup>10</sup>.

b) Possiamo pertanto concludere che il nucleo della definizione di Papa è in questi elementi: “Ecclesiae Romanae Episcopus”, “Collegii Episcoporum caput”, titolare del “munus” di Pietro<sup>11</sup>.

9 Il can. 331 proviene dal can. 29 dello Schema LEF1974. Il can. 29 era composto da 3 paragrafi, di cui il § 2 è diventato il can. 331. Interessante è la discussione del testo da parte del Coetus specialis nella Sessione VIII, 23-26' aprile 1974. Si approvarono varie modifiche di cui due risultano qui particolarmente interessanti: 1) Un Consultore aveva chiesto che non si parlasse del Collegio dei Vescovi nel § 2 e se ne parlasse invece nel § 3, per cui non si sarebbe più detto: “Collegii Episcoporum est Caput”. Ma il Relatore rispose: “Episcopos postulasse ut munus successoris S. Petri non separetur a munere Capituli Collegii” (cf. *Communicationes* 8 [1976] 88). Quindi è chiaro che la denominazione “Collegii Episcoporum caput” corrisponde al pensiero dei Vescovi e significa unione tra Romano Pontefice e Collegio dei Vescovi. 2) Si era chiesto al Coetus se preferisse la formula “Collegii Episcoporum est Caput atque universae Ecclesiae... pastor” oppure la formula “universae Ecclesiae pastor atque Collegii Episcoporum Caput”. Il Coetus a grande maggioranza (24 sì e 4 no) scelse la prima formula. Quindi si ritenne che il Romano Pontefice è innanzitutto capo del Collegio (*Communicationes* 8 [1976] 92).

10 Nella Sessione XII, 7-12 gennaio 1980, il Coetus stabilì di aggiungere dopo “Caput” le parole “Vicarius Christi” (*Communicationes* 12 [1981] 46).

11 Può essere interessante fare anche un confronto con il Codice 1917 che si esprimeva in questi termini: “Romanus Pontifex, beati Petri in primatu Succes-

Inutile dire che la nuova dizione proviene dai testi del Vaticano II, dei quali si riporta una nutrita serie nelle fonti del Codice<sup>12</sup>.

*Vediamo oragli elementi della seconda parte del canone  
("qui ideo... valet")*

Mentre la prima parte era incentrata sul "munus", la seconda parte illustra la "potestas".

Vediamo anche qui di scomporre il nostro testo in alcune brevi affermazioni con annesse brevi spiegazioni, secondo una sequenza nostra.

1) Troviamo ancora un *termine* tecnico, cioè quello di "potestas", che deve essere spiegato.

Una "potestas" è una realtà essenzialmente relativa a un "munus", nel senso che il soggetto che ha un "munus" deve avere anche una "potestas". E ciò per il motivo che la "potestas" è l'abilitazione, è la capacità di compiere il "munus", è la capacità di compiere l'attività che costituisce il "munus" in modo che quell'attività causi il suo effetto: con la "potestas" l'attività ha effetto; senza la "potestas" l'attività non ha effetto e anche se fosse compiuta rimarrebbe senza effetto.

2) Il Romano Pontefice "gaudet... potestate", è titolare di una "potestas", e ciò precisamente "vi muneris sui", cioè a motivo del suo "munus"; in altre parole è titolare di quella speciale "potestas" che è necessaria per esercitare il "munus" del Papa.

3) La "potestas" del Papa ha le seguenti note essenziali, e pertanto è:

a) "suprema" e "plena", i quali aggettivi vorrebbero indicare che la "potestas" del Papa non è limitata e non è limitabile da altra autorità nell'ambito della Chiesa;

sor..." (can. 218), senza quindi nessun riferimento né al Collegio dei Vescovi, né ad altre qualificazioni.

<sup>12</sup> E cioè: *Lumen gentium* nn. 18.20.22.23; *Nota explicativa praevia* nn. 3-4; *Orientalium Ecclesiarum* n. 3; *Unitatis redintegratio* n. 2; *Christus Dominus* n. 2.

b) “*universalis in Ecclesia*”, nel senso che la “potestas” del Papa ha come termini tutte le persone nella Chiesa sia fisiche sia giuridiche;

c) “*immediata*”, nel senso che il Papa non necessita del consenso di altra autorità per esercitare la sua “potestas” nei confronti delle persone soggette a tale autorità<sup>13</sup>;

d) “*ordinaria*”, non nel senso tecnico di tale espressione (e cioè che tale “potestas” non è delegata da altra autorità ecclesiale, ma è annessa al “munus” per cui cfr. can. 131, § 1 - anche se tale senso è del tutto ovvio ed è assolutamente sottinteso), bensì nel senso voluto, per questo caso, dalla “mens” del legislatore, e cioè che l’esercizio della “potestas” del Papa non può limitarsi a circostanze straordinarie<sup>14</sup>.

Si può forse ritenere che la prima nota essenziale, cioè “suprema e piena”, contenga le altre tre, che ne sono una conseguenza o un’esplicitazione: poiché tale “potestas” è “suprema e piena”, è per tale motivo “universale”, “immediata” e “ordinaria”<sup>15</sup>.

4) Il Papa può esercitare questa sua “potestas” o, meglio, questo suo

13 Se, per esempio, il Papa vuole impartire un ordine a un fedele di una certa diocesi, non ha necessità di ottenere il consenso del Vescovo di quella diocesi per impartire tale ordine.

14 Nella Sessione Vili, 23-26 aprile 1974, un Consultore aveva chiesto, al fine di stabilire dei limiti alla potestà del Romano Pontefice in relazione a quella dei Vescovi, che dopo la parola “valet” si dicesse che il Romano Pontefice può fare ciò solo “in circumstantiis extraordinariis temporum et locorum”. Al che il Relatore aveva obiettato che la potestà del Papa è “ordinaria”. Un altro Consultore aveva proposto di aggiungere dopo “gaudet” la parola “ordinaria”, che - d’altronde - è usata sia nel Vaticano I sia nel Vaticano II (*Communicationes* 8 [1976] 89). A questo punto si decise di aggiungere dopo “gaudet” la parola “ordinaria” (*Communicationes* 8 [1976] 92-93). Quanto avvenuto nel Coetus ci porta dunque a ritenere, almeno in questo contesto, il senso della parola “ordinaria”: il Papa può esercitare la sua potestà non solo in circostanze straordinarie, ma anche in circostanze ordinarie, in ogni caso, cioè, in cui il Papa ritiene che ciò sia necessario o anche solo utile, a suo insindacabile giudizio.

15 A ben guardare, le qualificazioni della “potestas” sopra indicate sono piuttosto da riferirsi al “munus”.

“munus” *sempre liberamente*. E questa espressione significa: *per sua sola decisione, per sua sola scelta*. E ciò a sua volta esclude che un altro soggetto debba dare al Papa un *incarico* ad agire ed esclude parimenti che un altro soggetto debba dare al Papa il proprio *consenso* o possa porgli un *impedimento*.

Pertanto il Papa può compiere gli atti di magistero e di legislazione, che abbiamo sopra indicati, come soggetto singolo<sup>16</sup>.

*Elementi da tenere presenti per il seguito della nostra riflessione*

Direi che per le nostre finalità possiamo dare rilevanza solo ad alcuni elementi di quelli sopra elencati, che sono i fondamentali, mentre gli altri sono piuttosto di complemento o di esplicitazione:

a) il soggetto: è il successore di Pietro, quindi oggi è il Vescovo di Roma, e con espressione corrente il Papa;

b) la titolarità del Papa: è il “munus” di Pietro con la “potestas” corrispondente; il “munus” è l’attività doverosa e la “potestas” corrispondente è la capacità di compiere il “munus” ottenendo l’effetto;

c) il contenuto del “munus-potestas”: il Papa compie atti di magistero e atti di legislazione;

d) l’ambito di competenza del “munus-potestas”: è la Chiesa universale, quindi è la Chiesa in tutte le sue componenti;

e) l’efficacia del “munus-potestas”: gli atti di magistero e di legislazione creano nella Chiesa universale, in tutte le sue componenti, nuovi doveri sia relativi al credere sia relativi all’agire, modificano per tale motivo la condizione giuridica delle persone e sono quindi atti di giurisdizione;

<sup>16</sup> Può risultare interessante un confronto con il Codice precedente, che aveva un testo più dettagliato: “Haec potestas est vere episcopalis, ordinaria et immediata in omnes et singulos pastores et fideles, a quavi humana auctoritate independens” (can. 218, § 2).

f) la modalità di esercizio del “munus-potestas”: il Papa ha il “munuspotestas” come soggetto singolo e ha, quindi, la possibilità di compiere gli atti di magistero e di legislazione come soggetto singolo;

g) la libertà dell’esercizio del “munus-potestas”: il Papa può decidere di compiere i suddetti atti come soggetto singolo;

h) ricordiamo, infine, e vogliamo sottolineare, la denominazione del Papa quale capo del Collegio dei Vescovi.

Possiamo dire che tutti gli elementi sopra recensiti costituiscono il “primato”, di cui il Papa è il titolare.

*Il can. 330*

“*Sicut, statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi, successores Apostolorum, inter se coniunguntur*” (can. 330).

Valgano le annotazioni seguenti:

1) Il testo sopra riportato è la trascrizione letterale (tranne l’omissione della parola “apostolicum” dopo “Collegium”) dell’inizio di *Lumen gentium* n. 22,1.

2) Con l’espressione “sicut” si stabilisce un parallelo tra Pietro e gli altri Apostoli da una parte e il Papa e (gli altri) Vescovi dall’altra.

Il parallelo appare giustificato dal fatto che il Papa è successore di Pietro e gli altri Vescovi sono successori degli Apostoli.

Con l’espressione “statuente Domino” si afferma in modo esplicito che il parallelo sopra indicato è volontà del Signore.

3) Il predetto parallelo consiste in questo: come tra Pietro e gli altri Apostoli, così tra il Papa e gli altri Vescovi esiste un’unione.

4) Relativamente all’unione che esiste tra Pietro e gli altri Apostoli si usa l’espressione “*Collegium constituunt*” e relativamente all’unione tra il Papa e gli altri Vescovi si usa l’espressione “*inter se coniunguntur*”. Nasce spontanea la domanda: perché tale diversità? Non sarebbe stato più logico, già in *Lumen gentium*, dire “*Collegium constituunt*” anche per la relazione tra Papa e Vescovi? Di fatto notiamo che *Lumen*

*gentium* parla di “collegium” (insieme a “corpus”) all’inizio del n. 22,2 (notiamo anche che qualche riga prima si dice che l’episcopato ha “rationem collegialem”).

5) In ogni modo *l’affermazione fondamentale* del canone in esame è l’unione, è la “coniunctio” tra il Romano Pontefice e gli altri Vescovi. Ripareremo di questa “coniunctio” commentando il can. 333, § 2.

*I cann. 336; 337, §§ 1-2; 339, § 1*

*“Collegium Episcoporum, cuius caput est Summus Pontifex cuiusque membra sunt Episcopi vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communionione cum Collegii capite et membris, et in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum capite suo, et numquam sine hoc capite, subiectum quoque supremae et plenae potestatis in universam Ecclesiam existit”* (can. 336).

*“§ 1. Potestatem in universam Ecclesiam Collegium Episcoporum sollemni modo exercet in Concilio Oecumenico.*

*§ 2. Eandem potestatem exercet per unitam Episcoporum in mundo dispersorum actionem...”* (can. 337, §§ 1-2).

*“Ius est et officium omnibus et solis Episcopis qui membra sint Collegii Episcoporum, ut Concilio Oecumenico cum suffragio deliberativo intersint”* (can. 339, § 1).

Come il can. 331 descrive il Papa, così, parallelamente, i testi sopra riportati descrivono il Collegio dei Vescovi. Vediamo di raccogliere gli elementi contenuti nei testi citati e interessanti direttamente la nostra riflessione.

1) Il Collegio dei Vescovi risulta *composto* da tutti i *Vescovi* come membri e dal *Papa* come *capo*.

2) Anche se il testo non lo dice espressamente, presuppone però che il *Papa* è *capo* proprio perché è *titolare del primato* e, proprio per la posizione di capo, ha una posizione diversa da quella degli altri Vescovi, ha in altre parole *una posizione gerarchicamente superiore*.



3) Anche (“quoque”) il Collegio dei Vescovi, composto come detto, è *soggetto della suprema e piena potestà nei confronti della Chiesa universale*.

Questo “anche” (“quoque”) significa: oltre al Papa considerato come soggetto singolo.

Si sarebbe dovuto dire con maggiore esattezza concettuale: è anche soggetto del “munus” supremo e della “potestas” corrispondente “suprema e piena”. Infatti la “potestas” – come visto – è la realtà che rende capaci di compiere un “munus”. Quindi il “munus” precede la “potestas”.

4) Poiché il Collegio dei Vescovi, composto come detto, è anche soggetto del “munus” supremo e della “potestas” corrispondente, il Collegio dei Vescovi *compie atti di magistero e compie atti di legislazione* nei confronti della Chiesa universale.

5) Quasi inutile dire che gli atti di magistero e di legislazione compiuti dal Collegio dei Vescovi creano nella Chiesa universale nuovi doveri sia relativi al credere sia relativi all’agire, modificano per tale motivo la condizione giuridica delle persone e sono quindi *atti di giurisdizione* (per questi cinque elementi cfr. can. 336).

6) Il Collegio dei Vescovi compie concretamente il “munus” supremo *in due forme*:

a) radunandosi i Vescovi in un solo luogo e tale raduno ha la denominazione di Concilio Ecumenico (can. 337, § 1);

b) restando i Vescovi nelle loro sedi e quindi restando sparsi nel mondo (can. 337, §2).

7) I Vescovi partecipano al Concilio Ecumenico “con voto deliberativo” (can. 339, § 1). Ciò significa che il Collegio dei Vescovi, nella forma del Concilio Ecumenico, compie atti di *deliberazione* mediante l’espressione di voti da parte dei *Vescovi singoli* componenti il Collegio stesso.

Ciò che il testo sopra citato dice espressamente per la particolare forma di attività che è il Concilio Ecumenico, deve essere detto anche per la forma di attività dei Vescovi sparsi nel mondo. Nell’una e nell’al-

tra forma l'attività del Collegio dei Vescovi consiste nel compiere atti di deliberazione sempre mediante l'espressione dei voti. Nella prima forma, la votazione è fatta di presenza dopo la necessaria discussione. Nella seconda forma, la votazione è fatta da parte di ciascun Vescovo, mediante l'espressione del voto e l'invio del voto al Papa.

8) Per quanto attiene alla terminologia, si potrebbe utilmente usare:

a) “munus” *supremo* con “potestas” *suprema* relativamente al Collegio dei Vescovi;

b) “munus” *primaziale* con “potestas” *primaziale* relativamente al Papa, volendo con ciò indicare null'altro che il “munus” supremo con la “potestas” suprema corrispondente, però nella titolarità del Papa come soggetto singolo.

Facile rilevare che “munus *primaziale*” con “potestas *primaziale*” equivale a “*primato*”.

9) Abbiamo detto che il Collegio dei Vescovi compie atti di magistero e di legislazione. Ci chiediamo ora: come compie tali atti? Una primissima risposta ci può venire da quanto abbiamo già rilevato: il Collegio dei Vescovi compie atti di deliberazione e quindi compie atti di magistero e di legislazione mediante l'espressione di voti da parte dei Vescovi singoli. Ma anche questa risposta non risulta sufficientemente chiara.

Appare pertanto necessario renderci conto con esattezza, direi quasi con pignoleria, *del modo in cui* il Collegio dei Vescovi compie gli atti che gli sono propri. Quali sono le *strutture essenziali del suo agire*?

Per rispondere a ciò, risulta imprescindibile *precisare il concetto di “collegio”*, sia nella sua *struttura* sia nella sua *attività*. Faremo ciò con la semplice indicazione di *una serie di elementi*:

a) più persone singole, più soggetti singoli sono tra loro uniti in modo tale che formano un “unum”, cioè una realtà unitaria e per tale motivo unica;

b) poiché la suddetta realtà unitaria è chiaramente il risultato dell'unione di più persone, di più soggetti singoli, è per tale motivo un “unum” personale o soggettivo, è quindi un soggetto, ed è un

nuovo soggetto, nuovo relativamente ai soggetti singoli preesistenti all'unione;

c) poiché il nuovo soggetto è formato da più soggetti singoli, possiamo denominarlo “soggetto comunitario”;

d) il soggetto comunitario – come ovviamente ogni soggetto singolo – ha una sua attività;

e) l'attività di un soggetto comunitario – come ovviamente l'attività di ogni soggetto singolo – consiste propriamente nel compiere atti di volontà, cioè atti di deliberazione; deliberare significa volere e quindi atto di deliberazione significa atto di volontà;

f) è facile notare la differenza nella struttura dell'atto di deliberazione del soggetto singolo e del soggetto comunitario: nella deliberazione del soggetto singolo viene compiuto un unico atto di volontà, che è, appunto, quella del soggetto singolo; nella deliberazione del soggetto comunitario vengono compiuti più atti di volontà che sono quelle dei più soggetti singoli componenti il soggetto comunitario; tali più volontà vengono poi unificate e formano una volontà unitaria e per tale motivo unica, che è, appunto, quella del soggetto comunitario;

g) richiamando cose a tutti note, ma comunque da avere presenti ai fini della nostra riflessione, possiamo precisare il processo di formazione della volontà unitaria del soggetto comunitario nei seguenti momenti:

– ogni soggetto singolo componente il soggetto comunitario compie un atto di volontà

– nell'ambito di una votazione ogni soggetto singolo fa conoscere la sua volontà esprimendola in un voto e unendo tale voto a quello di tutti gli altri, cosicché si costituisca quella volontà unitaria, di cui sopra abbiamo parlato, che è, appunto, la volontà del soggetto comunitario

– si procede alla conoscenza dei voti espressi e quindi al conteggio dei voti concordi

– la maggioranza numerica dei voti concordi costituisce la deliberazione, costituisce la volontà del soggetto comunitario;

h) risulta importante sottolineare che i soggetti singoli compiono atti di volontà e non si limitano quindi a formulare pareri o consigli; per usare espressioni correnti: hanno voto deliberativo, cioè decidente, e non solo voto consultivo; deliberano, ossia decidono, essi stessi e non si limitano per tale motivo a consigliare un altro soggetto il quale poi decide da solo.

10) *Applicando* al Collegio dei Vescovi *il predetto concetto di “collegio”* quale *soggetto comunitario* e ricordando la domanda sopra formulata, quali siano cioè le strutture essenziali dell'agire del Collegio stesso, possiamo ritenere quanto segue:

a) il Collegio dei Vescovi è composto da più Vescovi e quindi da più soggetti singoli, che formano un “unum” ed è per tale motivo un soggetto comunitario;

b) i soggetti singoli di cui sopra non hanno tutti la stessa posizione o lo stesso valore, perché uno di essi, cioè il Papa, ha la posizione di capo;

c) il Collegio dei Vescovi come soggetto comunitario agisce allo stesso modo degli altri soggetti comunitari e per tale motivo ogni Vescovo singolo componente il Collegio stesso compie un atto di volontà e nell'ambito di una votazione fa conoscere tale volontà esprimendola in un voto e unendo tale voto a quello di tutti gli altri;

d) come fatto sopra, vogliamo sottolineare anche per il Collegio dei Vescovi che i Vescovi singoli compiono atti di volontà e non si limitano a formulare pareri o consigli; hanno voto deliberativo o decidente e non solo voto consultivo; deliberano, cioè decidono essi stessi e non si limitano per tale motivo a consigliare un altro soggetto, che nel nostro caso sarebbe il Papa, il quale poi decide da solo;

e) come avviene in tutti i soggetti comunitari, anche nel Collegio dei Vescovi a costituire la deliberazione, cioè la volontà del Collegio, dovrebbe essere la maggioranza numerica dei voti concordi espressi dai Vescovi;

f) ci chiediamo tuttavia se la posizione del Papa come capo del Collegio dei Vescovi determini qualche differenza nella struttura dell'atto di deliberazione propria del Collegio stesso.

*Il can. 341*

“§ 1. Concilii Oecumenici decreta vim obligandi non habent nisi una cum Concilii Patribus a Romano Pontifice approbata, ab eodem fuerint confirmata et eius iussu promulgata.

§ 2. Eadem confirmatione et promulgatione, vim obligandi ut habeant, egent decreta quae ferat Collegium Episcoporum, cum actionem proprie collegialem ponit iuxta alium a Romano Pontifice indictum vel libere receptum modum” (can. 341).

Il testo ci fornisce una serie di dati.

1) I decreti, cioè le deliberazioni, del Concilio Ecumenico hanno forza obbligatoria, cioè sono deliberazioni vere, solo se approvate dai Vescovi e insieme con loro dal Papa. Così per i decreti, cioè per le deliberazioni, che il Collegio dei Vescovi prende nel caso in cui i Vescovi restano sparsi nel mondo.

2) Si deve sottolineare che il Papa è libero di approvare da parte sua quanto approvato dai Vescovi.

Tale libertà è, per quanto in modo implicito, affermata nei verbi “approbata” e “confirmata”<sup>17</sup>.

E questa esigenza di libertà era sempre stata fortemente sentita e affermata nel Concilio Vaticano I<sup>18</sup>.

Il motivo di tale libertà dovrebbe consistere nel fatto che il Papa ha la capacità, quindi il dovere e il diritto, di dare il *giudizio ultimo* e pertanto la *autenticazione ultima* a quanto approvato dai Vescovi sia radunati in Concilio Ecumenico sia restanti sparsi nel mondo. Ed è chiaro che, se il Papa non fosse libero, ma fosse costretto ad approvare, *non avrebbe modo di esercitare un suo personale giudizio*.

17 Cfr. anche can. 338, § 1: “decreta approbare”

18 Il Papa non può essere solo “portavoce” dei Vescovi, nel senso di colui che prende atto del voto espresso dalla maggioranza dei Vescovi e semplicemente lo accetta senza possibilità di contrario. Il Papa invece deve avere libertà di accogliere oppure di non accogliere il voto della maggioranza dei Vescovi. Per l’uso del concetto di “portavoce”, cf. BETTI, o.c., 351, 358-359.

3) I dati offerti dal canone devono essere compresi in modo più preciso e analitico. Procediamo quindi per punti:

a) il Collegio dei Vescovi risulta composto da tutti i Vescovi e dal *Papa* come *capo*;

b) la *posizione* del Papa nel Collegio b *gerarchicamente superiore* a quella degli altri Vescovi;

c) il *voto* del Papa nelle deliberazioni del Collegio *non può, per tale motivo, non avere un valore gerarchicamente superiore* a quello del voto degli altri Vescovi;

d) a questo punto dobbiamo ricordare quanto abbiamo detto sulla struttura dell'atto di deliberazione propria di un soggetto comunitario: *è la maggioranza numerica* dei voti concordi espressi dai soggetti singoli a costituire la deliberazione, cioè la volontà del soggetto comunitario;

e) per quanto concerne la struttura dell'atto di deliberazione propria del Collegio dei Vescovi, da una parte abbiamo ritenuto che tale struttura *dovrebbe essere come quella* di tutti i soggetti comunitari, dall'altra però *ci siamo chiesti* se la posizione del Papa come capo del Collegio determini qualche differenza;

f) poiché il voto del Papa ha – come visto – un valore gerarchicamente superiore al voto degli altri Vescovi, ciò ha *come conseguenza* che la deliberazione del Collegio, cioè la volontà del Collegio, non consiste soltanto nella maggioranza numerica dei voti concordi espressi dai Vescovi, ma consiste nella suddetta maggioranza *a cui però si aggiunge il voto concorde espresso liberamente dal Papa*; in altre parole, la deliberazione del Collegio è quella, e solo quella, che consiste nella maggioranza numerica dei voti concordi espressi dai Vescovi *e insieme nel voto concorde* espresso liberamente dal Papa; in altre parole ancora, *la sola maggioranza numerica* dei voti concordi espressi dai Vescovi senza il voto concorde espresso liberamente dal Papa *non è sufficiente* per costituire la deliberazione del Collegio dei Vescovi;

g) da quanto fin qui detto possiamo così precisare la struttura dell'atto di deliberazione propria del Collegio dei Vescovi:

– come in tutti i soggetti comunitari, anche nel Collegio dei Vescovi per costituire la deliberazione, cioè la volontà del Collegio, è necessaria la maggioranza numerica dei voti concordi espressi dai Vescovi

– a differenza degli altri soggetti comunitari, per costituire la deliberazione del Collegio è necessario che alla suddetta maggioranza si aggiunga il voto concorde espresso liberamente dal Papa.

4) Può ora risultare utile riesprimere la struttura dell'atto di deliberazione del Collegio dei Vescovi, descrivendolo nei vari momenti del suo venire in essere:

a) ogni Vescovo esprime un voto;

b) si procede al calcolo della maggioranza numerica dei voti concordi;

c) a questo punto non c'è ancora una volontà del Collegio;

d) a questa maggioranza numerica dei voti concordi espressi dai Vescovi si aggiunge il voto concorde espresso liberamente dal Papa;

e) a questo punto, e solo a questo punto, si costituisce la volontà del Collegio e cioè si compie una deliberazione del Collegio.

5) La struttura essenziale dell'azione collegiale è quella descritta sopra ed è la stessa nel duplice caso in cui l'azione collegiale è compiuta dai Vescovi radunati fisicamente nella struttura del Concilio Ecumenico oppure dai Vescovi sparsi nel mondo.

In questo senso si comprende pienamente *un altro testo* già considerato per un diverso aspetto: “Eandem potestatem exercet (Collegium Episcoporum) per unitam Episcoporum in mundo dispersorum actionem, quae uti talis a Romano Pontifice sit indicta aut libere recepta, ita ut verus actus collegialis efficiatur” (can. 337, § 2).

Ci interessa qui la seconda parte di questo testo: “quae uti talis...”. E in effetti se il Papa non fa suo l'agire dei Vescovi sparsi nel mondo, o suscitandolo dall'inizio oppure accettandolo liberamente come già avvenuto e quindi aggiungendo liberamente il proprio voto concorde,

non c'è un atto del Collegio (“*verus actus collegialis*”)<sup>19</sup>.

6) Se il Papa è libero nel senso detto, ciò significa che il Papa potrebbe avere *motivi in contrario* ad aggiungere il proprio voto a quello della maggioranza dei Vescovi.

Qualcuno potrebbe chiedersi *quali potrebbero essere* questi motivi in contrario. Ritengo che il Papa potrebbe dissentire dalla posizione dei Vescovi, qualora giudicasse nella sua coscienza, cioè davanti a Dio, che la posizione dei Vescovi non è giusta, non è, cioè, secondo il pensiero del Signore. Per dissentire dalla posizione dei Vescovi non può essere sufficiente che il Papa giudichi la loro posizione come in contrasto con una *visione teologica* che il Papa potrebbe preferire *in quanto studioso privato*. E invece necessario che il Papa giudichi la posizione dei Vescovi come in contrasto con *il pensiero del Signore*, che egli interpreta *in quanto titolare del “munus” di Pietro*, e cioè *del primato*.

Ma ci chiediamo ancora: è ipotizzabile che ciò avvenga? E ipotizzabile che, soprattutto negli atti di magistero, si possa verificare una grave differenza di convinzione tra la maggioranza dei Vescovi e il Papa? Comunque l'ipotesi deve ritenersi come possibile.

19 Circa i termini “*indicta*” e “*libere recepta*” cf. anche can. 341, § 2: “*indictum*” e “*libere receptum*”. Circa l'azione dei Vescovi “*libere recepta*” dal Papa, possiamo notare che nella Sessione XII il Coetus prese in considerazione anche l'azione collegiale “*non indicta*” dal Romano Pontefice, ma da lui “*libere recepta*”, e ciò in consonanza con *Lumen gentium* n. 22 e con *Christus Dominus* n. 4, § 2. In altre parole, qualora avvenisse che i Vescovi sparsi nel mondo mediante apposita votazione esprimessero la loro volontà circa un determinato argomento e qualora il Papa aggiungesse liberamente al voto dei Vescovi il proprio voto concorde, si avrebbe un atto collegiale. Si deliberò quindi di completare il testo dopo “*Pontifice*” in questa forma: “*sit indicta aut libere recepta, ita ut verus actus collegialis efficiatur*” (*Communicationes* 13 [1981] 51 e cf. 87).



*Elementi da tenere presenti per il seguito della nostra riflessione*

a) Il soggetto: è il Collegio dei Vescovi, composto da tutti i Vescovi, ivi compreso il Papa, che è capo del Collegio in quanto successore di Pietro e ha per tale motivo una posizione gerarchicamente superiore a quella degli altri Vescovi;

b) la titolarità del Collegio dei Vescovi: è il “munus” supremo con la “potestas” suprema corrispondente;

c) il contenuto del “munus-potestas”: il Collegio dei Vescovi compie atti di magistero e di legislazione;

d) l’ambito di competenza del “munus-potestas”: è la Chiesa universale;

e) l’efficacia del “munus-potestas”: gli atti di magistero e di legislazione creano nella Chiesa universale nuovi doveri sia relativi al credere sia relativi all’agire, modificano per tale motivo la condizione giuridica delle persone e sono quindi atti di giurisdizione;

f) le forme di esercizio del “munus” supremo da parte del Collegio dei Vescovi: sono il Concilio Ecumenico e l’atto dei Vescovi sparsi nel mondo;

g) l’attività del Collegio dei Vescovi: consiste in atti di deliberazione, cioè in atti di volontà, con il seguente processo di formazione: ogni Vescovo singolo componente il Collegio stesso compie un atto di volontà e la esprime mediante un voto unendo tale voto a quello di tutti gli altri, cosicché si costituisca una volontà unitaria, cioè appunto la volontà del Collegio;

h) la struttura della deliberazione del Collegio dei Vescovi:

– per costituire la deliberazione del Collegio dei Vescovi è necessaria la maggioranza numerica dei voti concordi espressi dai Vescovi singoli componenti il Collegio stesso

– il voto del Papa, capo del Collegio, ha un valore gerarchicamente superiore a quello del voto degli altri Vescovi

– per tale motivo, per costituire la deliberazione del Collegio dei Vescovi è necessaria la maggioranza numerica sopra indicata a cui deve aggiungersi il voto concorde espresso liberamente dal Papa.

*Il can. 749, §§ 1-2*

*“§ 1. Infallibilitate in magistero, vi muneris sui gaudet Summus Pontifex quando ut supremus omnium christifidelium “Pastor et Doctor, cuius est fratres suos in fide confirmare, doctrinam de fide vel de moribus tenendam definitive actu proclamat.*

*§ 2. Infallibilitate in magistero pollet quoque Collegium Episcoporum quando magisterium exercent Episcopi in Concilio Oecumenico coadunati, qui, ut fidei et doctores et iudices, prò universa “Ecclesia doctrinam de fide vel de moribus definitive tenendam declarant; aut quando per orbem dispersi, communionis nexum inter se et cum Vetri successore servantes, una cum eodem Romano Pontifice authentice res fidei vel morum docentes, in unam sententiam tamquam definitive tenendam conveniunt” (can. 749, §§ 1-2).*

L'infallibilità nel magistero non dice qualcosa di più sulla struttura essenziale del “munus” supremo con la “potestas” corrispondente: infatti la struttura essenziale è quella che nelle pagine precedenti abbiamo ampiamente descritta<sup>20</sup>.

L'infallibilità nel magistero dice invece qualcosa di più *sulla qualità degli atti* del “munus” supremo *di magistero definitorio*: tali atti sono, appunto, dotati di infallibilità, cioè di totale sicurezza che là parola del magistero della Chiesa sul punto di dottrina in questione corrisponde alla rivelazione di Dio.

*Il can. 333, § 2*

*“Romanus Pontifex, in munere supremi Ecclesiae Pastoris explendo, communionem cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialém, huius muneris exercendi” (can. 333, § 2).*

<sup>20</sup> Nel corso del Concilio Vaticano I si manifestò la coscienza che l'infallibilità del Papa è connessa con il primato del Papa (cf. BETTI, o.c., 167ss., 208-240, 329 e altri vari luoghi).

Abbiamo collocato il testo sopra trascritto come ultimo tra quelli presi in esame a motivo della rilevanza dello stesso per la conclusione nel nostro discorso.

Il testo si lascia facilmente scomporre in due parti: “Romanus Pontifex...coniunctus” la prima, “ipsi... exercendi” la seconda.

*Vediamo gli elementi della prima parte*

1) Il testo afferma che il Papa “communionem cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus”.

Limitiamo il discorso – per semplice comodità – al rapporto tra il Papa e gli altri Vescovi, prescindendo dal rapporto tra il Papa e gli altri membri della Chiesa.

Ricordiamo un altro testo già sopra esaminato: “...Romanus Pontifex... et Episcopi... inter se coniunguntur” (can. 330).

2) Che cosa esattamente significa l’espressione: “Romanus Pontifex... communionem cum ceteris Episcopis... semper est coniunctus”? Di quale congiunzione si tratta? Possiamo dare una risposta e insieme porre un quesito:

a) il Papa è congiunto con gli altri Vescovi per l’ovvio motivo che il Papa è il capo del Collegio;

b) ma perché si specifica “semper”, cioè “in ogni momento”? Potrebbe il Papa in qualche momento non rimanere il capo del Collegio, non rimanere, quindi, congiunto con gli altri Vescovi? La risposta è ovviamente negativa. E allora questo “semper” non può certo significare una cosa del tutto ovvia, e cioè che il Papa non si separa mai dagli altri Vescovi. Deve perciò significare altro.

3) Il testo afferma infatti che il Papa è sempre congiunto con gli altri Vescovi non solo in genere, bensì proprio “in munere supremi Ecclesiae Pastoris *explendo*” e quindi, precisamente, nell’*esercizio* del “munus” supremo, cioè nel *compiere* atti di magistero e di legislazione nei confronti della Chiesa universale. Si tratta, dunque, di una congiunzione *operativa*, cioè di una congiunzione *proprio nell’operare*.

E la suddetta spiegazione risulta dimostrata anche dal fatto che la parte del testo che stiamo commentando (“Romanus Pontifex... coniunctus”) è introduttoria alla seconda parte (“ipsi... exercendi”) in cui si tratta del duplice modo in cui è possibile compiere gli atti del “munus” supremo: o dal Papa come soggetto singolo o dal Collegio dei Vescovi<sup>21</sup>.

4) Ora è chiara la differenza tra i due modi suddetti:

a) quando gli atti del “munus” supremo sono compiuti dal Collegio dei Vescovi, gli altri Vescovi esprimono con il Papa il loro voto e quindi il Papa e gli altri Vescovi agiscono insieme. In questo caso si capisce chiaramente che cosa significhi che il Papa è congiunto con gli altri Vescovi, e proprio nell’operare;

b) quando gli atti suddetti sono compiuti dal Papa come soggetto singolo, gli altri Vescovi non esprimono con il Papa il loro voto e quindi il Papa e gli altri Vescovi non agiscono insieme. Il Papa agisce appunto come soggetto singolo, agisce quindi da solo.

*Ma anche in questo caso il Papa sarebbe congiunto con tutti gli altri Vescovi e sarebbe congiunto proprio nell’operare? In altre parole, anche nel caso in cui il Papa compie atti di “munus” supremo come soggetto singolo, anche in questo caso il Papa agirebbe insieme con gli altri Vescovi? Dobbiamo dire di sì. Ma come si può spiegare?*

E, ancora una volta, non è sufficiente dire: anche quando il Papa compie atti di “munus” supremo come soggetto singolo e quindi agisce da solo, anche in questo caso il Papa è congiunto con gli altri Vescovi, perché rimane il capo del Collegio. Deve infatti trattarsi anche in questo caso non di questa congiunzione, bensì di una congiunzione operativa, di una congiunzione proprio nell’operare.

<sup>21</sup> Infatti il Papa è sempre congiunto con gli altri Vescovi anche quando – come indica la seconda parte del testo in oggetto (“ipsi... exercendi”) – sceglie di agire come soggetto singolo.

5) Pare allora che essere “coniunctus” non possa significare se non questo: il Papa ha *un pensiero comune, una volontà comune, una “mens” comune* con gli altri Vescovi<sup>22</sup>.

22 Anche se questo sembra essere il senso ovvio di “coniunctus”, non abbiamo comunque riscontri circa la “mens” del legislatore. In ogni modo risulta interessante la storia del testo. Il can. 333, § 2 proviene dal testo del can. 31, § 2 dello schema LEF 1974, che così recitava: “Romanus Pontifex in munere supremi Ecclesiae Pastoris explendo, communionem cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialem, huius muneris exercendi” (*Communicationes* 8 [1976] 98). Il testo è assolutamente identico a quello del can. 333, § 2 (tranne la virgola dopo “Pontifex”!). Il testo è un’aggiunta voluta dal Coetus nella Sessione VIII ed è opera del Relatore (dopo che vari testi erano stati scartati). Il testo diventa così il § 2 del canone (il § 2 prima dell’aggiunta diventa a sua volta il § 3). Non si dà la motivazione di tale aggiunta; si dice solo: “Unus consultor suggerit ut tamquam § 2 - et actualis § 2 Set § 3 haec verba addantur...”. E qui c’è la formula suggerita dal Consultore, che non piacque, così come altre, fino a quella del Relatore (cf. *Communicationes*, *ibid.*). Può comunque essere interessante riferire un passo della. *Relatio Onclin* (cf. sopra, nota 4), in cui si riferisce il pensiero di un Vescovo: “Tandem de eiusdem (Episcopi) sententia, ... non apparet in schemate Romanus Pontifex uti semper collegatus Collegio episcopali” (cf. *Communicationes* 4 [1972] 144). Nella Sessione XII si dà la notizia: “Can. 31 suppressus fuit, quia continebat enunciationem mere theologicam”. Non si dice però quando ciò sia stato deliberato. Inoltre dovrebbe trattarsi non di tutto il canone, ma solo del § 2. Ma a questo punto si fa una votazione per il ripristino del testo. Su otto votanti quattro sono per il sì e quattro per il no. Il Cardinale Presidente (Pericle Felici) vota per il sì e pertanto il testo viene reinserito (cf. *Communicationes* 13 [1981] 45). Nell’ulteriore discussione sul can. 31, § 2 si tenta ancora di abolirlo, almeno nella prima parte (“Romanus Pontifex... coniunctus”), soprattutto perché “simplex enuntiatio, sine ulla concreta norma”. Il tentativo di abolizione non ha esito, perché sei Consultori votano per la permanenza del testo (cf. *Communicationes*, *cit.*, 48). Si nota comunque nel Coetus che il testo corrisponde perfettamente a *Lumen gentium*, *Nota explicativa praevia* n. 3 (cf. *ibid.*). Tuttavia tale corrispondenza riguarda la seconda parte (“...ipsi ius tamen est...”) e non la prima, che non si trova nel testo della citata *Nota*. Per un’osservazione critica al nostro testo o forse solo alla seconda parte (“ipsi ius...”) cf. *Communicationes* 13 (1981)

E in effetti: nel caso di atto in modo collegiale, ciascun Vescovo ha un suo pensiero, ha una sua volontà, ha una sua “mens” ed esprime ciò mediante il voto; nel caso di atto del Papa come soggetto singolo, ciascun Vescovo *non esprime* il suo pensiero e la sua volontà mediante il voto, *però ha* tale “mens”. Il pensiero e la volontà, anche se non vengono espressi mediante il voto, *devono comunque esistere* in ciascun Vescovo, E tale “mens” deve poi *essere comune* tra Papa e Vescovi. Papa e Vescovi devono pensarla allo stesso modo. Nel caso di atto del Papa come soggetto singolo, il Papa da solo esprime il pensiero e la volontà, per gli altri Vescovi hanno – e devono avere – con lui la stessa “mens”. Altrimenti come parlare di una congiunzione proprio nell’operare?

E qualora il Papa compisse – in ipotesi puramente astratta – un atto contrario alla “mens” dei Vescovi o nella loro totalità o anche solo nella loro maggioranza, come potrebbe il Papa dirsi “coniunctus” con i Vescovi, secondo il can. 333, § 2?

*Vediamo gli elementi della seconda parte (“ipsi... exercendi”)*

1) il Papa ha il “ius”, e quindi ha la “potestas”, ha cioè la capacità di determinare il modo concreto di esercitare il “munus” supremo.

2) Per tale motivo il Papa ha la capacità di decidere:

a) di esercitare il “munus” supremo come soggetto singolo, il che è contenuto anche nelle espressioni già esaminate: “quam semper libere exercere valet” (can. 331);

b) di chiamare il Collegio a esercitare collegialmente il “munus” supremo.

A questo punto conviene citare due testi:

“*Unius Romani Pontificis est Concilium Oecumenicum convocare...*” (can. 338, § 1);

“*...unitam Episcoporum in mundo dispensorum actionem, quae ut talis a Romano Pontifice sit indicta aut libere recepta...*” (can. 337, § 2).

I due testi descrivono *il ruolo del Romano Pontefice* relativamente al *venire in essere* dell’esercizio del “munus” supremo da parte del Collegio dei Vescovi.

Tale intervento può essere di *tre tipi*:

- a) convocare un Concilio Ecumenico (can. 338, § 1);
- b) indire un'attività del Collegio dei Vescovi restando gli stessi sparsi nel mondo (can. 337, § 2);
- c) accettare liberamente un'attività dei Vescovi non dal Papa previamente indetta (can. 337, § 2)<sup>23</sup>.

Si completa pertanto la previsione del can. 333, § 2, perché si precisa che il Papa, chiamando il Collegio dei Vescovi a esercitare il “munus” supremo, ha altresì la facoltà di determinare la forma concreta di tale attività collegiale: Concilio Ecumenico o atto dei Vescovi sparsi nel mondo.

## 2. Raccolta degli elementi contenuti nei canoni presi in esame

- 1) Ricordiamo gli elementi ricavati nell'analisi:
  - a) “munus” significa attività doverosa;
  - b) “potestas” significa capacità di compiere un “munus”, cioè un'attività, così che quell'attività causi il suo effetto;
  - c) abbiamo ritenuto come utile la seguente terminologia: “munus” *supremo* con “potestas” *suprema* e “munus” *primaziale* con “potestas” *primaziale* o “*primato*”;
  - d) il Collegio dei Vescovi (composto da tutti i Vescovi e avente a capo il Papa) è titolare del “munus” supremo con “potestas” *suprema*, mentre il Papa (come soggetto singolo) è titolare del “munus” *primaziale* con “potestas” *primaziale*, ossia è titolare del “*primato*”.
- 2) Il “munus” *supremo* consiste nei seguenti elementi:
  - a) compiere atti di magistero e di legislazione;
  - b) tali atti si qualificano ulteriormente con questi elementi:
    - hanno come ambito di competenza la Chiesa universale
    - determinano nei fedeli l'obbligo di aderire con assenso di fede o di religioso ossequio alle verità dichiarate dal magistero e con assenso

23 Cf. sopra, nota 19.

di operatività alle norme costituite dalla legislazione (cfr. cann. 212, § 1; 750-754)

– creano nella Chiesa universale nuovi doveri sia relativi al credere sia relativi all’agire, modificano per tale motivo la condizione giuridica delle persone e sono quindi atti di giurisdizione.

3) Il “munus” *primaziale*, ossia il “*primato*”, consiste nei seguenti elementi:

a) compiere gli atti di cui sopra (2, a-b);

b) compiere questi atti come soggetto singolo, non cioè in modo collegiale;

c) decidere di compiere i suddetti atti come soggetto singolo;

d) costituire la volontà del Collegio, aggiungendo liberamente il proprio voto concorde alla maggioranza numerica dei voti concordi espressi dai Vescovi;

e) decidere:

– di chiamare il Collegio dei Vescovi a esercitare il “munus” supremo, determinando anche la forma di tale esercizio collegiale (Concilio Ecumenico o atto dei Vescovi sparsi nel mondo)

– di accettare un’attività dei Vescovi iniziata senza che il Papa abbia chiamato il Collegio a svolgere tale attività.

Nell’elemento indicato sotto a) il “munus” primaziale è uguale al “munus” supremo; nei quattro elementi indicati sotto b)-e) il “munus” primaziale è differente dal “munus” supremo nel senso che è qualcosa in più.

Inoltre gli elementi indicati sotto a)-d) costituiscono del primato gli elementi essenziali, gli elementi dogmatici; quanto all’elemento indicato sotto e) non è essenziale che il Papa dia inizio all’attività del Collegio dei Vescovi, ma è essenziale che il Papa aggiunga liberamente il proprio voto concorde alla maggioranza numerica dei voti concordi espressi dai Vescovi.

4) Esercizio singolare ed esercizio collegiale del “munus” supremo:

a) l’esercizio singolare consiste un atto di deliberazione compiuto dal Papa come soggetto singolo, senza intervento dei Vescovi mediante voto deliberativo;



b) l'esercizio collegiale consiste invece in un atto di deliberazione del Collegio dei Vescovi, cioè nei voti espressi dai Vescovi e nella maggioranza numerica dei voti, concordi a cui deve aggiungersi il voto concorde espresso liberamente dal Papa.

3. Qualche riflessione relativamente all'esercizio del “munus” primaziale

Per svolgere le riflessioni seguenti vorremmo puntare l'attenzione su due decisioni del Papa: la decisione di esercitare il “munus” supremo a modo di soggetto singolo oppure in modo collegiale (con riferimento al can. 333, § 2), e la decisione di aggiungere il proprio voto concorde alla maggioranza numerica dei voti concordi espressi dai Vescovi (con riferimento al can. 341).

*1) La decisione del Papa di esercitare il “munus” supremo a modo di soggetto singolo oppure in modo collegiale*

Ricordiamo subito il can. 333, § 2, che – come visto – è composto da due affermazioni:

a) anche quando il Papa esercita il “munus” supremo come soggetto singolo “semper est coniunctus” con gli altri Vescovi e con l'intera Chiesa;

b) però egli ha la capacità di decidere, tenendo conto delle necessità della Chiesa, di esercitare il “munus” supremo a modo di soggetto singolo oppure in modo collegiale.

Vediamo di trarre qualche conseguenza da tale testo veramente rilevante.

1) Incominciamo a ricordare quanto detto nelle pagine precedenti:

a) l'espressione “coniunctus” dovrebbe significare: il Papa ha un pensiero comune, una volontà comune, una “mens” comune con gli altri Vescovi;

b) da ciò deriva che, qualora il Papa compisse – in ipotesi puramente astratta – un atto contrario alla “mens” della totalità o della

maggioranza dei Vescovi, il Papa non potrebbe dirsi “coniunctus” con gli altri Vescovi.

2) A motivo di quanto fin qui detto, qualora il Papa intendesse compiere un atto di “munus” supremo come soggetto singolo, *dovrebbe sapere previamente* se c'è o no un pensiero comune, una volontà comune con gli altri Vescovi.

3) Il Papa potrebbe allora:

a) *presupporre* l'esistenza di una “mens” comune tra sé e gli altri Vescovi e ritenere di non avere bisogno di verificare tale presupposizione;

b) *verificare* l'effettiva esistenza di tale “mens” comune.

La decisione sub a) può lasciare perplessi, la decisione sub b) resta l'unica praticabile, perché solo così il Papa ha la possibilità di conoscere la “mens” dei Vescovi<sup>24</sup>.

Il Papa quindi *deve verificare* l'effettiva esistenza di una “mens” comune con gli altri Vescovi<sup>25</sup>.

4) Per attuare la suddetta verifica, il Papa dovrebbe allora *chiedere a ciascun Vescovo* di esprimere il proprio parere, per esempio rispondendo ad alcune domande, cosicché il Papa, raccogliendo i pareri, possa verificare la “mens” dei Vescovi.

Ritengo che non sia sufficiente chiedere un parere collettivo, per esempio a livello di Conferenza episcopale. E necessario invece che ciascun Vescovo esprima la sua “mens”, e rispondendo a precise domande.

24 A meno di pensare che il Papa, quando compie atti di “munus” supremo, specialmente atti di magistero, come soggetto singolo, è sempre “coniunctus” con gli altri Vescovi per il fatto che non potrebbe mai dire qualcosa che non fosse secondo la “mens” dell'Episcopato, e ciò per l'assistenza dello Spirito Santo. E quindi, in questo senso, non avrebbe bisogno di verifica previa. A me però parrebbe qualcosa di sapore magico.

25 Sta di fatto che i Papi, prima di compiere atti di “munus” supremo, specialmente atti di magistero definitorio, hanno sempre voluto esperire la “mens” dei Vescovi, anche se non di tutti singolarmente.

5) Risulta di facile comprensione che, quando il Papa chiede a ciascun Vescovo la sua “mens” e quando il Papa ha una “mens” concorde a quella espressa dalla maggioranza degli altri Vescovi, ci troviamo in presenza apparentemente di una semplice consultazione, ma in realtà di un atto di deliberazione posto dal Collegio dei Vescovi.

6) Orbene, se le cose stanno così e se il Papa deve, quasi necessariamente, mettere in azione il meccanismo di consultazione sopra indicato, non sarebbe spontaneo da parte del Papa scegliere sempre o normalmente la modalità dell’atto collegiale e quindi evitare quella dell’atto a modo di soggetto singolo?

Rileviamo facilmente che gli atti che richiederebbero tale modalità non sarebbero certo numerosi, perché sarebbero gli atti di magistero particolarmente rilevante (non solo quelli definitivi) e di legislazione particolarmente importante.

7) Ritengo che il Papa possa impegnarsi a non compiere normalmente come soggetto singolo un atto di “munus” supremo di magistero particolarmente rilevante e di normativa particolarmente importante.

Il Papa potrebbe impegnarsi a scegliere per tali atti normalmente il modo collegiale, cioè l’atto collegiale, l’atto di deliberazione del Collegio.

Notiamo che tale impegno sarebbe del tutto consentaneo con il contenuto dogmatico del primato del Papa – inteso nel modo più ampio –, perché sarebbe una scelta libera del Papa stesso.

8) La forma da scegliersi per l’atto collegiale non sarebbe necessariamente quella solenne del Concilio Ecumenico, anche per la difficoltà di organizzare un simile evento, ma quella, dell’atto di deliberazione dei Vescovi sparsi nel mondo.

Ciò avverrebbe – come detto – con la posizione di alcune domande, nelle quali i Vescovi esprimerebbero il loro voto inviandolo al Papa. Questi, poi, aggiungendo il proprio voto a quello della maggioranza dei Vescovi, farebbe sì che il Collegio compisse un atto collegiale.

La possibilità di compiere un atto collegiale come detto sopra è, oggi, reso molto più facile dalle moderne tecnologie di comunicazione.

9) Certo possiamo ripetere che quanto detto sopra ha rilevanza per gli atti di magistero e di legislazione particolarmente importanti. E certo non si nega che nel duplice caso in cui ci fosse urgenza di compiere un atto e ci fosse la certezza (in qualche modo verificata) della “coniunctio” con l’Episcopato, il Papa potrebbe compiere un atto di “munus” supremo come soggetto singolo. Ma si verifica davvero questa urgenza? Un’urgenza tale per cui non c’è neppure il tempo per attuare una consultazione dei Vescovi, specialmente per gli atti di magistero solenne, i cui effetti sono destinati a durare per sempre?

10) Possiamo ancora notare – cosa per altro evidente – che il discorso fin qui svolto pecca di grande schematizzazione. Abbiamo, infatti, detto che il Papa verifica l’esistenza di un pensiero o di una volontà comune fra sé e gli altri Vescovi mediante la posizione di alcune domande a cui i Vescovi sono chiamati a rispondere puntualmente. Ma è del tutto evidente che il senso di tali quesiti non risulta immediatamente comprensibile. Pertanto la suddetta interrogazione deve essere preceduta da ampio e lungo dibattito, anche, per esempio, con la celebrazione di un apposito sinodo dei Vescovi, con convegni e pubblicazioni, ecc. Ma il discorso da noi svolto prescinde da tale “iter” – anche se lo presuppone assolutamente – perché vuole tracciare solo la struttura essenziale.

*2) La decisione del Papa di aggiungere il proprio voto concorde alla maggioranza numerica dei voti concordi espressi dai Vescovi*

1) Ricordiamo brevemente quanto detto nelle pagine precedenti:

a) l’atto collegiale è determinato dalla maggioranza numerica dei voti concordi espressi dai Vescovi ai quali si è aggiunto il voto concorde espresso liberamente dal Papa;

b) il Papa è libero di aggiungere il proprio voto e potrebbe avere in coscienza, “coram Domino”, motivi in contrario, motivi cioè che non gli consentano di dare la sua adesione.

2) Qualora il Papa giudicasse in coscienza, “coram Domino”, di non poter aggiungere il proprio voto concorde a quello della maggioranza dei Vescovi, che dovrebbe fare?

a) Il Papa potrebbe ugualmente compiere come soggetto singolo l’atto di “munus” supremo, per esempio di magistero definitorio, e questo atto sarebbe valido e non esigerebbe la ratifica di nessuno<sup>26</sup>. Ma si potrebbe dire che il Papa compirebbe un atto secondo il can. 333, § 2? Quale “coniunctio” ci sarebbe tra il Papa e gli altri Vescovi?

b) Il Papa, allora, potrebbe astenersi dal compiere un atto di “munus” supremo, proprio al fine di essere “coniunctus” con gli altri Vescovi, secondo la lettera del can. 333, § 2.

In questo caso il Papa potrebbe (a meno che prendere una decisione sia davvero urgente) rimandare la decisione a un tempo successivo, proporre cioè che la questione sia considerata di nuovo e valutata in modo più maturo, cosicché sia possibile, probabilmente in un futuro non lontano, trovare una visione condivisa.

\*\*\*

Se volessimo ora fare una sintesi di quanto detto nelle pagine precedenti, potremmo considerare tre momenti nella maturazione della coscienza della Chiesa e, quindi, negli interventi magisteriali relativamente alla dottrina del primato: il Concilio Vaticano I (1870), il Concilio Vaticano II (1965) e il Codice di diritto canonico (1983).

Si può forse ritenere che la dottrina sul primato del Papa è come un quadro che ha avuto i tre autori sopra indicati o – se preferiamo – due autori principali, cioè i due Concili, e un autore finale o di ulteriore abbellimento, cioè il Codice. Ciascun autore ha composto una parte

26 “Quare definitiones eius ex sese, et non ex consensu Ecclesiae, irreformabiles merito dicuntur, quippe quae sub assistentia Spiritus Sancti, ipsi in beato Petro promissa, prolatae sint...” (*Lumen gentium* n. 25,3)

di questo quadro e lo ha composto in tempi successivi, nell'arco – come visto – di circa cento anni.

Al di fuori dell'immagine, possiamo ritenere che in ciascuno dei tre momenti la Chiesa ha colto con maturità e, quindi, ha proposto nel magistero *una parte* del complesso della dottrina. Credo che solo dall'insieme dell'insegnamento dei due Concili si può arrivare alla conoscenza completa e per tale motivo senza possibilità di parziali interpretazioni della dottrina del primato. Credo, poi, che dall'insegnamento del Codice può venire un ulteriore dato di dottrina e una prassi di grande saggezza nell'esercizio del primato del Papa.

1) Il Vaticano I ha costituito il primo dei tre momenti di cui parlavamo sopra nell'insegnamento sul primato del Papa. Per la Costituzione dogmatica *Pastor aeternus* la dottrina del primato in estrema sintesi consiste in questo: il Papa è titolare *come soggetto singolo* del “munus” di Pietro e della “potestas” corrispondente, e quindi è titolare del “munus” supremo e della “potestas” suprema; per tale motivo può compiere come soggetto singoli atti di magistero, anche definitorio e quindi infallibile, e atti di legislazione nei confronti della Chiesa universale.

2) Il Vaticano II ha riproposto alla fede della Chiesa il dato precedente<sup>27</sup>, ma ha poi compiuto due ulteriori passi: ha infatti affermato la dottrina del Collegio dei Vescovi e in tale dottrina ha – per così dire – calato la dottrina del primato. In seguito a tale operazione per il Vaticano II la dottrina del primato del Papa consiste in questo: a) il Collegio dei Vescovi (tutti i Vescovi compreso il Papa) è titolare *come soggetto comunitario* del “munus” supremo e della “potestas” suprema e per tale motivo può compiere come soggetto comunitario atti di magistero, anche definitorio e quindi infallibile, e atti di legislazione

27 Soprattutto in questo testo: “...doctrinam de institutione, perpetuitate, vi et ratione sacri Primatus Romani Pontificis deque eius infallibili Magisterio, Sacra Synodus cunctis fidelibus firmiter credendam rursus proponit...” (*Lumen gentium* n. 18).

nei confronti della Chiesa universale; b) il Papa nel Collegio conserva il primato, cioè continua a essere come soggetto singolo titolare del “munus” supremo e della “potestas” suprema; c) ciò significa che il Papa nel Collegio ha una posizione gerarchicamente superiore a quella degli altri Vescovi (non è quindi soltanto un “primus inter pares”) e il voto del Papa ha un valore gerarchicamente superiore al voto degli altri Vescovi, cosicché risulta necessario che il Papa aggiunga liberamente il proprio voto concorde alla maggioranza numerica dei voti concordi espressi dagli altri Vescovi, al fine di dare il giudizio ultimo, quindi l’autenticazione ultima al voto espresso dai Vescovi; d) resta, infine, confermato che il Papa può compiere anche come soggetto singolo atti di magistero, anche definitorio e quindi infallibile, e atti di legislazione nei confronti della Chiesa universale.

Dobbiamo ripetere che solo con l’insegnamento dei due Concili possiamo avere la dottrina completa sul primato del Papa e soprattutto possiamo evitare di incorrere in interpretazioni parziali. Se avessimo, infatti, solo la dottrina del Vaticano I, potremmo facilmente pensare che il soggetto del “munus” supremo è uno solo, cioè il Papa. Se avessimo poi solo la dottrina del Vaticano II, potremmo facilmente ritenere che il Papa nel Collegio non ha una posizione gerarchicamente superiore a quella degli altri Vescovi, cosicché non è necessario il voto concorde del Papa per compiere un atto collegiale<sup>28</sup>.

28 Ci si consenta un esempio. Se avessimo un quadro così compostornella metà a sinistra c rappresentato un angelo, nella metà a destra non c'è ancora nessun dipinto. Ci troveremmo in difficoltà. Infatti potremmo dire che la figura già dipinta è uno splendido angelo completo in tutte le sue parti; ma saremmo nell'impossibilità o almeno nella difficoltà di capire e di stabilire con certezza di quale angelo si tratti: è Gabriele che porta l'annuncio a Maria o piuttosto Raffaele che sta parlando con Tobia? Tutto dipende da che cosa il pittore disegnerà nella metà ancora vuota. Finché non è completata l'altra metà del quadro, non è possibile o, almeno, non è facile capire di quale figura si tratti. Fuori dall'esempio, l'affermazione del primato contenuta nel Vaticano I è una

3) Il Codice di diritto canonico nel testo del can. 333, § 2: “Romanus Pontifex... coniunctus” ci pare che completi i due Concili, per il motivo che, almeno nell’interpretazione che ne abbiamo offerta, perfeziona la conoscenza della dottrina e qualifica la prassi del primato. Ci precisa, infatti, che il Papa è sempre congiunto con gli altri Vescovi proprio nel compiere gli atti di “munus” supremo, anche quando compie tali atti come soggetto singolo. Questo ci porta a concludere con l’opportunità che non sia il Papa come soggetto singolo a compiere tali atti, ma sia il Collegio dei Vescovi con l’adesione necessaria del voto del Papa<sup>29</sup>.

splendida verità; considerata però da sola, senza la dottrina dell’episcopato contenuta nel Vaticano II, può essere suscettibile di interpretazioni non corrette.

29 Ci viene spontaneo ricorrere a una pur lontana analogia. I fedeli laici hanno, a motivo del Battesimo e della Confermazione, l’abilitazione, l’obbligo e il diritto di partecipare alla celebrazione dell’Eucaristia. Un parroco potrebbe celebrare l’Eucaristia anche da solo e tale celebrazione sarebbe valida (cf. can. 904). Sarebbe tuttavia perlomeno inopportuno che il parroco non faccia in modo che tutti i fedeli partecipino con lui all’Eucaristia.



## Appendice I

Conoscere la storia dei canoni significa avere criteri per conoscere meglio il loro significato.

Ci chiediamo pertanto: da dove vengono i cann. 330-341 del Codice di Diritto Canonico, chi li ha redatti, con quali intendimenti, con quali criteri?

Di qui le note sulla storia che proponiamo nelle pagine seguenti.

Diciamo preliminarmente che dobbiamo seguire due piste, e cioè: I. I lavori del Coetus (o dei Coetus) che preparavano gli Schemi della “Lex Ecclesiae Fundamentalis” (LEF) e II. I lavori del Coetus inizialmente denominato “De Clericis” e poi “De Sacra Hierarchia” e infine del Coetus “De Populo Dei”.

### *I. I lavori dei Coetus per gli Schemi della LEF*

Il motivo dell’indagine sui lavori emarginati consiste nel fatto che i canoni di nostro interesse provengono dagli Schemi della LEF.

1) Le tappe della storia degli Schemi della LEF sono puntualmente riportate in *Communicationes* 19 (1987) 304-308 oppure in *Communicationes* 28 (1996) 232-236.

La storia degli Schemi della LEF inizia il 20 novembre 1965 con il discorso di Paolo VI ai Membri e ai Consultori della Pontificia Commissione per la Riforma del Codice di Diritto Canonico.

Un primissimo Schema fu preparato e quindi discusso nel Coetus centralis dei Consultori della Pontificia Commissione per la Riforma del Codice di Diritto Canonico nei giorni 26-27 luglio 1966.

Un secondo Schema fu preparato e quindi discusso dallo stesso Coetus centralis nei giorni 3 e 4 aprile 1967.

Appositamente per la preparazione della LEF fu quindi costituito il 27 aprile 1967 nel seno della Pontificia Commissione un Coetus specialis di Consultori.

Tale Coetus specialis incominciò le sue Sessioni, che furono 12, dall’ottobre 1968 (Sessione I) al gennaio 1980 (Sessione XII).

2) Lo Schema di cui sopra, cioè quello esaminato il 3 e 4 aprile 1967, fu preso come base dei lavori del Coetus specialis nelle Sessioni I-III dei giorni 28-31 ottobre 1968, 3-7 marzo 1969 e 16-24 maggio 1969. Tale testo fu emendato e sottoposto all'esame della Pontificia Commissione il 24 ottobre 1969.

Possiamo chiamare tale testo: *Schema 1969*.

Lo Schema 1969 fu preso in esame dal Coetus specialis nelle Sessioni IV e V dei giorni 19-23 maggio 1970 e 20-25 luglio 1970 e fu emendato.

Possiamo chiamare tale testo: *Schema 1971* (dalla data di invio di cui sotto).

I due Schemi 1969 e 1971 con il titolo rispettivamente di *Textus prior* e *Textus emendatus* sono contenuti in un fascicolo con il titolo *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalibus*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1971 e a ciascuno dei due Schemi è annessa un'ampia Relazione a firma di W. Onclin.

Lo Schema 1971 fu inviato il 10 febbraio 1971 per la consultazione a tutti i Vescovi.

Per tutto questo tratto di storia cf. *Communicationes* 1 (1969) 114-120 e anche 29-30; 92-93; 98; 101; 105; 112; 2 (1970) 82-89; 213-216; 3 (1971) 45-46; 50-69; 169-185; 206-213; 4 (1972) 120-121; 6 (1974) 29-30; 9 (1977) 62-83; spec. 67; 75-79 e cf. anche le due Relazioni contenute nel fascicolo sopra descritto.

Da questo punto è facile conoscere i lavori del Coetus seguendo *Communicationes* 19 (1987) 306-307 oppure 28 (1996) 234-235 a partire dalla Sessione VI.

3) Dalla Sessione VI, 20-23 novembre 1972 (cf. *Communicationes* 5 [1973] 196-216), incomincia la parte di storia che ha più interesse per noi.

Delle osservazioni dei Vescovi allo Schema LEF 1971, però solo di quelle generali cioè allo Schema nel suo complesso, si compilò una Relatio a opera del Segretario del Coetus, Monsignor Wilhelm Onclin, per cui cf. *Communicationes* 4 (1972) 122-160. Le osservazioni

che interessano il nostro argomento sono alle pp. 133-134 (n. IV, 6-7); 144-145 (n. V, 8-9); 154-155 (n. VII, III, 1-4).

Tale Relatio fu oggetto della Sessione VI: esame delle osservazioni generali fatte da tutti i Vescovi e contenute nella Relatio Onclin.

Gli interventi del Coetus che riguardano direttamente il nostro argomento si trovano alle pp. 203-204 (n. IV, B); 210 (V, G-H).

Dopo la Sessione VI un “Parvus Coetus”, cioè un Coetus ristretto, approntò un nuovo Schema che fu la base delle discussioni del Coetus intero nelle Sessioni seguenti (cfr. *Communicationes* 9 [1977] 77; 6 [1974] 61).

Possiamo chiamare tale testo: *Schema 1974*.

Che si tratti di un nuovo Schema rispetto allo Schema 1971 è chiaro dal fatto che si parla ripetutamente di “novum Schema” (cf. *Communicationes* 6 [1974] 60-62; 8 [1976] 79); è chiaro anche dal fatto che la numerazione dei canoni non corrisponde (es.: il can. 29 dello Schema 1974 era il can. 34 dello Schema 1971). In questo senso non è preciso il già citato prospetto dei lavori in *Communicationes* 19 (1987), perché alla p. 306 parla di un “II Schema 1971” e alla p. 307 di un “III Schema 1976” ignorando che tra i due Schemi citati ce n’è stato un altro. Così in COMMUNICATIONES 28 (1996) 232-236 che riporta senza variazioni il prospetto sopra indicato.

4) Nelle quattro Sessioni seguenti il Coetus esaminò ed emendò lo Schema 1974.

a) Sessione VII, 17-22 dicembre 1973, per cui cf. *Communicationes* 6 (1974) 60-72: inizio dell’esame dei singoli canoni: 1-28;

b) Sessione Vili, 23-26 aprile 1974, per cui cf. *Communicationes* 8 (1976) 78108.

In questa Sessione incominciò a lavorare il Coetus mixtus nominato dal Papa e formato dai membri della Pontificia Commissione per la Riforma del Codice di Diritto Canonico e da alcuni membri della Pontificia Commissione per la Riforma del Codice di Diritto Canonico Orientale (cf. *Communicationes* 6 [1974] 59-60; 153-155; 9 [1977] 78-79).

Il Coetus mixtus esaminò, tra gli altri, i testi dei seguenti canoni che sono gli antecedenti dei canoni del Codice vigente:

can. 29, § 3 prima parte (cf. § 1)	CIC can. 330 (forse)
can. 29, § 2	CIC can. 331
can. 29, § 3 prima e seconda parte (cf. 34, § 2)	CIC can. 336
can. 31, § 1	CIC can. 333, § 1
can. 31, § 2 aggiunto	CIC can. 333, § 2
can. 35, § 1	CIC can. 337, § 1
can. 35, § 2	CIC can. 337, § 2
can. 35, § 3	CIC can. 337, § 3
can. 36, § 1	CIC can. 338, § 1

c) Sessione IX, 17-21 marzo 1975, per cui cf. *Communicationes* 9 (1977) 83-116.

In questa Sessione furono esaminati i testi dei seguenti canoni:

can. 35-26 (ripresi da Sessione precedente)	
can. 37, § 1	CIC can. 339, § 1
can. 39, § 1	CIC can. 341, § 2
can. 39, § 2	CIC can. 341, § 1
can. 57, § 1	CIC can. 749, § 1
can. 57, § 2	CIC can. 749, § 2

d) Sessione X, 23-27 febbraio 1976, per cui cf. *Communicationes* 9 (1977) 274-303.

Con questa Sessione il Coetus conclude l'esame e la riforma dello Schema 1974.

Possiamo chiamare il testo che ne risulta: *Schema 1976*.

Tale Schema viene sottoposto all'esame dei membri della Pontificia Commissione per la Riforma del Codice di Diritto Canonico e ai membri della Pontificia Commissione per la Riforma del Codice di Diritto Canonico Orientale.

Dalle osservazioni ricevute fu fatta una Relazione introduttiva. Troviamo il testo nell'*Adnexum: Animadversiones factae* in *Communicationes* 13 (1981) 83-110 (e cf. anche 12 [1980] 29: "prostantin Relatione introductiva").

5) Nelle rimanenti due Sessioni il Coetus esaminò lo Schema 1976, valutando le osservazioni fatte allo Schema stesso e contenute nell'Ad-nexum sopra citato:

a) Sessione XI, 24-29 settembre 1979, per cui cf. *Communicationes* 12 (1980) 25-47;

b) Sessione XII, 7-12 gennaio 1980, per cui cf. *Communicationes* 13 (1981) 44-82.

6) Nel 1980 è ormai pronto lo *Schema Codicis Iuris Canonici 1980*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1980. Esso viene inviato ai membri della Pontificia Commissione per la Riforma del Codice di Diritto Canonico. I membri della Commissione inviano le osservazioni, che vengono vagliate dalla Segreteria e dai Consultori, che formulano risposte. Viene così composta una Relatio contenente osservazioni e relative risposte. Tale Relatio viene inviata ai membri della Commissione.

7) Dal 20 al 28 ottobre 1981 la Commissione viene radunata per la quinta e ultima Plenaria. In tale Plenaria si esamina la Relatio di cui sopra.

Nella Relatio c'è una Appendix in cui sono radunati i "Cánones 'Legis Ecclesiae Fundamentalís' qui in Codicem Iuris Canonici inserendi sunt, si ipsa 'Lex Ecclesiae Fundamentalís' non promulgabitur".

I canoni che interessano il nostro argomento sono dal can. 29 al can. 39.

Per tutto ciò cf. *Communicationes* 14 (1982) 116-230; 15 (1983) 57-109; 170253; 16 (1984) 27-99.

La Appendix è in *Communicationes* 16 (1984) 91-99; per i canoni di nostro interesse cf. 94-97.

8) Dopo la Plenaria 1981 si prepara il testo *Codex Iuris Canonici, Schema novissimum*, Typis Polyglottis Vaticanis, 25 marzo 1982. Il testo viene presentato al Papa il 22 aprile 1982.

Dopo la revisione da parte del Papa con un piccolo gruppo di esperti, il Codice viene promulgato il 25 gennaio 1983.

*II. I lavori del Coetus “De Clericis” poi “De Sacra Hierarchia” e infine del Coetus “De Populo Dei”*

Sarà opportuno seguire i lavori di un altro Coetus e cioè di quello che fu denominato in un primo tempo “De Clericis” e poi “De Sacra Hierarchia”.

I lavori di questo Coetus sono elencati con chiarezza in *Communicationes* 19 (1987) 272-276; 308 oppure in *Communicationes* 28 (1996) 201-205; 235-236.

1) Il Coetus “De Sacra Hierarchia”, nella Sessione XTV, 18-22 febbraio 1974, dovendo incominciare l’esame dei cann. 218 ss. del Codice 1917, deliberò di rimandare tutta la materia ad altra sede, cioè alla LEF, dove già si trovavano i canoni relativi alla materia stessa e deliberò al contempo di lasciare nel CIC un solo canone, e cioè il seguente: “Quae de Suprema Ecclesiae auctoritate videntur praescripta, in canonibus Legis Ecclesiae Fundamentalibus de Romano Pontifice deque Collegio Episcoporum statuuntur (cann.29-39)” (*Communicationes* 25 [1993] 50-52; 55; 57; 61-63).

2) Nella Sessione XV, 2-6 dicembre 1974, il testo sopra riportato viene nuovamente approvato (*Communicationes* 25 [1993] 76; 106).

Il testo passa così nello *Schema canonum Libri II “De Populo Dei”*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1977 al can. 155 e viene rivisto dal Coetus “De Populo Dei” nella Sessione IV, 14-19 gennaio 1980, nella nuova formulazione seguente: “Potestate plena et suprema in Ecclesia pollentium Romanus Pontifex tum Collegium Episcoporum, ad normam praescriptorum quae in Lege Ecclesiae Fundamentalibus de Romano Pontifice deque Collegio Episcoporum statuuntur; eisque auxilio sunt prò parte sua Synodus Episcoporum, Collegium Cardinalium necnon Curia Romana, secundum normas quae sequuntur legesque peculiares” (*Communicationes* 14 [1982] 89-90; 91).

In questa formulazione possiamo notare:

a) la stretta unione tra Romano Pontefice e Collegio dei Vescovi, di cui si parla dopo aver parlato della potestà piena e suprema;

b) la relazione di aiuto del Sinodo dei Vescovi, del Collegio dei Cardinali e della Curia Romana non solo al Papa bensì anche al Collegio dei Vescovi: si dice infatti “eisque”.

Il testo passa così nello *Schema Codicis Iuris Canonici 1980*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1980, al can. 277.

Nella Plenaria del 1981 il testo riceve varie critiche e viene mutato nella forma seguente:

“§ 1. Potestate piena et suprema in Ecclesia pollet Romanus Pontifex necnon, cum Capite suo, Collegium Episcoporum, ad normam praescriptorum Legis Ecclesiae Fundamentalis.

§ 2. Romano Pontifici auxilio sunt prò parte sua Synodus Episcoporum, Collegium Cardinalium necnon Curia Romana, secundum normas quae sequuntur legesque peculiare”.

E si aggiunge la previsione che il canone sarà abolito se saranno inseriti nel Codice i canoni della LEF (cf. *Communicationes* 14 [1982] 179-180). Notiamo che nel § 2 il Sinodo dei Vescovi, il Collegio dei Cardinali e la Curia Romana sono ritornati a essere di aiuto al solo Papa.

## Appendice II

Dopo aver delineato la storia globale dei testi vogliamo descrivere ora sempre con finalità esegetiche - la storia dei singoli canoni, che abbiamo preso in considerazione nel corso del precedente studio.

### *Storia del can. 330*

Potrebbe provenire dal testo del can.29, § 3 prima parte (e cf. § 1) dello Schema LEF 1974.

È interessante notare che il testo non si trova nella Appendix alla Plenaria 1981 (cf. *Communicationes* 16 [1984] 94-97). Quindi dovrebbe essere stato formulato solo nel periodo dopo l'ottobre 1981.

La fonte precipua è *Lumen gentium* 22 e la *Nota explicativa praevia*.

### *Storia del can. 331*

Il can. 331 proviene dal testo del can. 29, § 2 come nello Schema LEF 1974.

Riportiamo questo testo: “Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est Caput atque universae Ecclesiae his in terris pastor; qui ideo, vi muneris sui, Vicarii scilicet Christi et universae Ecclesiae pastoris, suprema, piena, immediata et universalis in Ecclesia gaudet potestate, quam semper libere exercere valet” (*Communicationes* 8 [1976] 87 ).

Nel testo del can.29 , § 2 notiamo tre differenze rispetto all'attuale can. 331:

- l'assenza del titolo “Vicarius Christi”
- la presenza invece delle parole “Vicarii scilicet Christi et universae Ecclesiae pastoris” dopo “vi muneris sui”
- la mancanza della parola “ordinaria” dopo “gaudet”.

Nella discussione del testo da parte del Coetus specialis nella Sessione Vili, 23-26 aprile 1974, si approvarono varie modifiche di cui tre



sono particolarmente interessanti per la nostra riflessione.

1) Un Consultore aveva chiesto che non si parlasse del Collegio dei Vescovi nel § 2 e se ne parlasse invece nel § 3, per cui non si sarebbe più detto: “Collegii Episcoporum est Caput”. Ma il Relatore rispose “Episcopus postulasse ut munus successoris S. Petri non separetur a munere Capituli Collegii” (cf. *Communicationes* 8 [1976] 88 ). Quindi è chiaro che la denominazione “Collegii Episcoporum Caput” corrisponde al pensiero dei Vescovi (espresso nella consultazione di tutto l’Episcopato circa lo Schema 1971) e significa unione tra Romano Pontefice e Collegio dei Vescovi.

2) Si era chiesto al Coetus se preferisse la formula: “Collegii Episcoporum est Caput atque universae Ecclesiae...pastor” oppure la formula: “universae Ecclesiae pastor atque Collegii Episcoporum Caput”. Il Coetus a grande maggioranza (24 sì su 4 no) scelse la prima formula. Quindi si ritenne che il Romano Pontefice è innanzitutto Capo del Collegio (cf. *Communicationes*, cit., 92).

3) Un Consultore aveva chiesto, al fine di stabilire dei limiti alla potestà del Romano Pontefice in relazione a quella dei Vescovi , che dopo la parola “valet” si dicesse che il Romano Pontefice può fare ciò solo “in circumstantiis extraordinariis temporum et locorum”. Al che il Relatore aveva obiettato che la potestà del Papa è “ordinaria”. Un altro Consultore aveva proposto di aggiungere dopo “gaudet” la parola “ordinaria”, che - d’altronde- viene usata sia nel Vaticano I sia nel Vaticano II (cf. *Communicationes*, cit.,89). A questo punto si decise di aggiungere dopo “gaudet” la parola “ordinaria” (cf. *ibid.*, 92; 93).

Nella Sessione XII, 7-12 gennaio 1980, si stabilì soltanto di aggiungere dopo “Caput” le parole “Vicarius Christi” {*Communicationes* 13 [1981] 46 e cf. 84).

Nella Appendix alla Plenaria 1981 troviamo il testo del can. 29, § 1 (essendo caduto il precedente § 1) esattamente nella forma del Codice attuale can. 331 (*Communicationes* 16 [1984] 94).

*Storia del can. 333, § 1*

Il can. 333, § 1 proviene dal testo del can. 31, § 1 dello Schema LEF 1974, che riportiamo: “Romanus Pontifex, quippe qui tamquam omnium fidelium pastor ad bonum Ecclesiae universae et ad bonum singularum Ecclesiarum missus sit, vi huius sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes Ecclesias particulares earumque coetus ordinariae potestatis obtinet principatum, quo quidem insimul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata qua in Ecclesias particulares suae curae commissas Episcopi pollent” (*Communicationes* 8 [1976] 97).

Il testo del can. 31, § 1 è pressoché identico a quello del can. 333, § 1. Notiamo solo due differenze per il fatto che nel testo riportato abbiamo in più le espressioni:

- “quippe qui...missus sit”
- “huius” (che si riferisce alle parole precedenti).

Nella Sessione Vili non si fecero modifiche (*Communicationes* 8 [1976] 97).

Nella Sessione XII non si fecero modifiche (*Communicationes* 13 [1981] 48 e cf. 86).

Nella Appendix alla Plenaria 1981 il testo del can. 31, § 1 si trova nella forma riportata sopra dallo Schema 1974 senza le parole “quippe qui...missus sit” e senza “huius” e quindi esattamente nella forma del Codice attuale can. 333, § 1 (*Communicationes* 16 [1984] 95).

*Storia del can. 333, § 2*

Il can. 333, § 2 proviene dal testo del can. 31, § 2 dello Schema LEF 1974: “Romanus Pontifex in munere supremi Ecclesiae Pastoris explendo, communionem cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialem, huius muneris exercendi” (*Communicationes* 8 [1976] 98).

Il testo è assolutamente identico a quello del can. 333, § 2 (tranne la virgola dopo “Pontifex”!).

Il testo è un’aggiunta voluta dal Coetus nella Sessione VIII ed è opera del Relatore (dopo che vari testi erano stati scartati). Il testo diventa così il § 2 del canone (il § 2 prima dell’aggiunta diventa a sua volta il § 3).

Non si dà la motivazione di tale aggiunta; si dice solo: “Unus consultor suggerii ut tamquam § 2-et actualis § 2 fiet § 3-haec verba addantur...”. E qui c’è la formula suggerita dal Consultore, che non piacque, così come altre, fino a quella del Relatore (cf. *Communicationes*, ibid.).

Nella Sessione XII si dà la notizia: “Can. 31 suppressus fuit, quia continebat enunciationem mere theologicam”. Non si dice però quando ciò sia stato deliberato. Inoltre dovrebbe trattarsi non di tutto il canone, ma solo del § 2. Ma a questo punto si fa una votazione per il reinserimento del testo: “Fit autem suffragano, an hic textus schemati reintegrando sit: placet 4; non placet 4. Em.mus Praeses dirimit paritatem pro sententia affirmativa, ideo iterum introducitur in textum can. 31 schematis anni 1971” (cf. *Communicationes* 13 [1981] 45). Si sarebbe dovuto dire: nello Schema 1974 o nello Schema 1971 emendato.

Nell’ulteriore discussione sul can 31, § 2 si tenta ancora di abolirlo, almeno nella prima parte (“Romanus Pontifex...coniunctus”), soprattutto perché “simplex enuntiatio, sine ulla concreta norma”. Il tentativo però non ha esito, perché 6 Consultori votano per la permanenza del testo (cf. *Communicationes*, cit., 48).

Nota comunque il Coetus che il testo corrisponde perfettamente a *Lumen gentium*, *Nota explicativa* n°3 (cf. ibid.). Tuttavia tale corrispondenza riguarda la seconda parte (“...ipsi ius tamen est...”) e non la prima, che non si ritrova nel testo della citata Nota.

Per un’osservazione critica al nostro testo o forse solo alla seconda parte (“ipsius...”) cf. *Communicationes* 13 (1981) 86.

Nell’Appendix alla Plenaria 1981 il testo del can. 31, § 2 è identico a quello riportato sopra dallo Schema 1974 e quindi esattamente nella forma del Codice attuale can. 333, § 2 (*Communicationes* 16 [1984] 95).

*Storia del can. 336*

Il can. 336 proviene dal testo del can.29, § 3 ( e cf. 34, § 2) dello Schema LEF 1974. Cf anche can.70 dello stesso Schema (cf. *Communicationes* 9 [1977] 281).

Riportiamo questo testo: “Una cum Romano Pontifice ceteri Episcopi in quibus nempe omnibus perseverat munus pascendi Ecclesiam omnibus Apostolis concessum et successoribus eorum transmittendum, Corpus constituunt seu Collegium episcopale, cuius Caput est Summus Pontifex, Petti successor, et cuius membra sunt Episcopi vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii Capite et membris; quod Collegium Episcoporum, in quo Corpus Apostolorum continuo perseverat, una cum Capite suo, et numquam sine hoc Capite, subiectum quoque supremae et plenae potestatis in universam Ecclesiam existit, quae quidem potestas nonnisi consentiente Romano Pontifice exerceri potest” (*Communicationes* 8 [1976] 88).

Constatiamo subito che a partire dalle parole “Collegium episcopale” il testo del can. 29, § 3 è pressoché identico a quello del can. 336. Notiamo solo due differenze nel senso che ci sono parole in più, e precisamente:

- “Petti successor”
- “quae quidem...exerceripotest”.

Nella discussione del testo nella Sessione Vili, un Consultore ritenne inutili le parole “quae quidem... exerceri potest”, perché già prima si dice “numquam sine hoc Capite”. Però il Coetus le volle lasciare (cf. *ibid.* 91; 93-94).

Nella Sessione XII si muta “Collegium episcopale” in “Collegium Episcoporum” (*Communicationes* 12 [1981] 46 e cf. 84-85).

Nella Appendix alla Plenaria 1981 il testo del can. 29, § 3 si trova nella forma riportata sopra dallo Schema 1974 senza le parole “Petti successor” (*Communicationes* 16 [1984] 94-95).

*Storia del can. 337, §§1-2*

Il can. 337, §§ 1-2 proviene dal testo del can. 35, §§ 1-2 dello Schema LEF 1974.

Ecco il testo:

“§ 1. Potestas in universam Ecclesiam a Collegio Episcoporum sollemni modo exercetur in Concilio Oecumenico, quod quidem nunquam datur nisi a Romano Pontifice sit ut tale confirmatum vel saltem libere receptum.

§ 2. Eadem potestas collegialis una cum Romano Pontifice exercetur ab Episcopis in orbe terrarum degentibus, dummodo Caput Collegii eos ad actionem collegialem vocet, vel saltem Episcoporum unitam actionem approbet vel libere recipiat, ita ut verus actus collegialis efficiatur” (*Communicationes* 8 [1976] 102-103).

Nella Sessione Vili, 23-26 aprile 1974, il testo riceve varie critiche, viene giudicato non ancora maturo e rimandato alla prossima Sessione (cf. *Communicationes*, cit., 103-104).

Nella Sessione IX, 17-21 marzo 1975, la questione viene ripresa e viene proposto alla discussione questo nuovo testo:

“§ 1. Potestatem in universam Ecclesiam Collegium Episcoporum sollemni modo exercet in Concilio Oecumenico.

§ 2. Eandem potestatem exercet per unitam Episcoporum in mundo dispersorum actionem, quae proprie sit collegialis actio, uti talis a Romano Pontifice indicta” (*Communicationes* 9 [1977] 84).

Nel § 1 sono eliminate le parole: “quod quidem...receptum” e con ciò viene evitata la questione già dibattuta e rimasta senza soluzione di una adunanza generale dei Vescovi che poi il Papa liberamente approva trasformandola in Concilio Ecumenico.

Nel § 2 è anche semplificata la formula precedente. Anche qui si eliminano le parole: “vel saltem...recipiat” e così anche qui si evita la questione di un’azione dei Vescovi che preceda la chiamata del Romano Pontefice.

Il testo comunque rimane incerto. In particolare possiamo notare che nella discussione del § 2 non è chiaro che cosa i Consultori inten-

dessero precisamente per un'azione collegiale (cf. *Communicationes*, cit., 84-86).

Nella Sessione XII si prese in considerazione anche l'azione collegiale “non indicta” dal Papa, ma da lui “libera recepta”, e ciò in consonanza con *Lumen gentium* 22 e con *Christus Dominus* 4,2.

In altre parole, qualora avvenisse che i Vescovi sparsi nel mondo mediante apposita votazione esprimessero la loro volontà circa un determinato argomento e qualora il Papa aggiungesse al voto espresso dai Vescovi il proprio voto concorde, si avrebbe un atto collegiale.

Si deliberò quindi di completare il testo dopo “Pontifice” in questa forma: “sit indicta aut libere recepta, ita ut verus actus collegialis efficitur” (*Communicationes* 13 [1981] 51 e cf. 87).

Nell'Appendix alla Plenaria 1981 il testo del can. 35, §§ 1-2 si trova nella forma come modificata nella Sessione IX e nella Sessione XII e quindi esattamente nella forma del Codice attuale can. 337, §§ 1-2 (*Communicationes* 16 [1984] 96).

#### *Storia del can. 338, § 1*

Il can. 338, § 1 proviene dal testo del can. 36, § 1 dello Schema LEF 1974.

Ecco il testo: “§ 1. Romani Pontificis prerogativa est Concilium oecumenicum convocare, eidem per se vel per alios praesidere, item Concilium transferre, suspendere vel dissolvere, eiusque constitutiones, decreta et declarationes confirmare vel recipere” (*Communicationes* 8 [1976] 104-105).

Nella Sessione Vili il testo riceve varie critiche, specie per la espressione: “vel recipere” che ripresenta le difficoltà del canone precedente. Per tale motivo l'approvazione del testo viene rimandata alla Sessione seguente (cf. *Communicationes*, cit., 105).

Nella Sessione IX, 17-21 marzo 1975, la questione viene ripresa e viene proposto alla discussione questo nuovo testo: “§ 1. Unius Romani Pontificis est Concilium oecumenicum convocare, eidem per

se vel per alios praesidere, item Concilium transferre, suspendere vel dissolvere, eiusque constitutiones, decreta et declarationes approbare” (*Communicationes* 9 [1977] 87).

La modifica di “confirmare vel recipere” con “approbare” semplifica e toglie anche qui la difficoltà del comprovare da parte del Papa qualcosa di deciso precedentemente dai Vescovi.

Si approva anche un’ulteriore modifica: anziché “constitutiones, decreta et declarationes” si dica solo “decreta”.

In questa forma il testo del can. 36, § 1 è del tutto identico a quello del can. 338, § 1.

Nella Sessione XII il testo non riceve nessuna osservazione (*Communicationes* 13 [1981] 51 e cf. 88).

Nella Appendix alla Plenaria 1981 il testo del can. 36, § 1 si trova nella forma come modificata nella Sessione IX e quindi esattamente nella forma del Codice attuale can. 338, § 1 (*Communicationes* 16 [1984] 96).

#### *Storia del can. 339, § 1*

Il can. 339, § 1 proviene dal testo del can. 37, § 1 dello Schema LEF 1974. Questo il testo: “§ 1. Ius est ut Concilio oecumenico, cum suffragio deliberativo, intersint omnibus et solis Episcopis, qui membra sint Collegii Episcoporum” (*Communicationes* 9 [1977] 88).

Si nota che tutti gli elementi del futuro, odierno can. 339, § 1 sono presenti, anche se la struttura del testo è leggermente diversa.

Nella Sessione IX non si fecero osservazioni particolari (COMMUNICATIONES 9 [1977] 88).

Nella Sessione XII il testo riceve, con l’aggiunta di “officium” e una più chiara dizione, la forma che ha nel Codice attuale can. 339, § 1 (*Communicationes* 13 [1981] 51-52 e cf. 88).

Nell’Appendix alla Plenaria 1981 il testo del can. 37, § 1 passa come sopra (*Communicationes* 16 [1984] 96) ed è quindi del tutto identico a quello del Codice attuale can. 339, § 1.

*Storia del can. 34I, § 1*

Il can 34I, § 1 proviene dal testo del can. 39, § 1 dello Schema LEF 1974.

Questo il testo: § 1 “Concilii Oecumenici constitutiones, decreta et declarationes vim obligandi non habent nisi quae, una cum Concilii Patribus, a Romano Pontifice approbata, ab eodem fuerint confirmata et eius iussu promulgata aut saltem ab ipso libere recepta” (*Communicationes* 9 [1977] 89).

Nel testo del can. 39, § 1 notiamo due differenze rispetto a quello del can. 34I, §1:

- la dizione “constitutiones, decreta et declarationes”
- la finale “aut saltem ab ipso libere recepta”.

Nella Sessione IX il Coetus delibera:

- usare la dizione “decreta”
- eliminare le parole: “ aut saltem ab ipso libere recepta” senza dare di ciò motivazioni, ma in linea con quanto deliberato in vari canoni precedenti (cf. *Communicationes*, cit., 89-90).

Nella Sessione XII il testo viene approvato (*Communicationes* 13 [1981] 52 e cf. 88).

Nella Appendix alla Plenaria 1981 il testo del can. 39, § 1 si trova nella forma come modificata nella Sessione IX e quindi quasi nella forma del Codice attuale can. 34I, § 1 dove manca il “quae” (*Communicationes* 16 [1984] 97).

*Storia del can. 34I, § 2*

Il can. 34I, § 2 proviene dal testo del can. 39, §2 dello Schema LEF 1974. Ecco il testo: “§ 2. Eadem confirmatione et promulgatione receptione egeant, vim obligandi ut habeant, constitutiones, decreta et declarationes quae ferat Collegium Episcoporum, cum unita actione Episcopi in orbe terrarum degentes una cum Papa actionem collegialem exerceant, ad normam can. 35, §2” (*Communicationes* 9 [1977] 89).

Nella Sessione IX il testo viene modificato e così risulta: “Eadem confirmatione et promulgatione, vim obligandi ut habeant, egeant decreta quae ferat Collegium Episcoporum cum actionem proprie col-



legialem ponat iuxta alium a Romano Pontifice indictum modum” (*Communicationes* cit., 90).

Nella Sessione XII si delibera di aggiungere, tra “indictum” e “modum”, l’espressione “vel libere receptum” (cf. *Communicationes* 13 [1981] 52-53; cf. 89).

Nella Appendix alla Plenaria 1981 il testo del can. 39, §2 si trova come modificato nella Sessione XII e quindi nella forma del Codice attuale, can. 341, §2 se si eccettua che nel can. 39, §2 si dice “ponat” e nel CIC si dice “ponit” (cf. *Communicationes* 15 [1984] 97).

*Storia del can. 749, §§ 1-2 .*

Il can. 749, §§ 1-2 proviene dal testo del can. 57, §§ 1-2 dello Schema LEF 1974.

Ecco il testo:

“§ 1. Infallibili magisterio, vi muneris sui, gaudet Summus Pontifex, Collegii Episcoporum Caput, quando ut supremus omnium christifidelium Pastor et Doctor, cuius est fratres suos confirmare, doctrinam de fide vel de moribus definitivo actu proclamai.

§ 2. Eodem infallibili magisterio pollet Collegium Episcoporum: illud exercent Episcopi in Concilio oecumenico coadunati quando, ut fidei et morum doctores, prò universa Ecclesia doctrinam de fide vel de moribus ut definitive tenendam declarant; illud exercent quoque per orbem dispersi, sed communionis nexum inter se et cum Petri successore servantes, in unam sententiam tamquam definitive tenendam conveniunt” (*Communicationes* 9 [1977] 107).

Nella Sessione IX furono fatte solo modifiche formali ossia migliorative della dizione (*Communicationes*, cit., 107-109). Nella Sessione XII (il testo è ora numerato come can. 59) furono fatte altre modifiche (*Communicationes* 13 [1986] 66 e cf. 100-101), che appaiono nel testo del can. 58 nell’Appendix alla Plenaria 1981 (*Communicationes* 16 [1984] 97), mentre il testo dell’attuale Codice can. 749 è leggermente differente da quello contenuto nell’Appendix. Le modifiche però non sono rilevanti per il nostro discorso.